

omissis - CARICO: aal momento in cui ho iniziato a percepire il decaimento della traccia fino a che ho richiamato l'attenzione del GIORDANO sono passati 30-40 secondi dopo di che ho effettuato la telefonata a Punta Raisi, dopo aver parlato con Punta Raisi ho chiamato Roma. omissis

INTERROGATORIO G.I. 3 APRILE 1995

OMISSIS- Io non seguivo di continuo l'identificazione degli aerei, perché dovevo intervenire solo quando era necessario identificare dei velivoli. Ad un certo punto, qualche minuto prima delle 19.00, mi sono soffermato su due aerei che viaggiavano sull'Ambra 13 perpendicolarmente allo schermo con direzione Punta Raisi.

Feci addirittura una battuta scherzosa, rivolgendomi a GIORDANO che era alla mia sinistra, "Sta' a vedere che quello di dietro mette la freccia e sorpassa!".

Secondo i piani di volo si trattava del DC9 ITAVIA diretto a Punta Raisi e del BOING 720 Air Malta che andava a Malta.

Di quei velivoli io vedevo il grezzo. Dopo qualche giro d'antenna il grezzo dell'aereo che precedeva è venuto ad affievolirsi, veniva cioè a mancare d'intensità. Ho subito avvisato GIORDANO dicendogli se avesse anche lui notato il fenomeno.

GIORDANO, che aveva la responsabilità di tutto il traffico, avrebbe dovuto vedere anche lui l'affievolirsi della traccia.

Qualora non avesse notato questo fenomeno, GIORDANO sarebbe stato avvisato dal computer che segnala con un lampeggiatore lo scadimento della qualità della traccia.

GIORDANO mi rispose di essersene accorto; non so dire cosa fece.

Io chiamai allora mediante la pulsantiera telefonica Punta Raisi e Fiumicino per chiedere informazioni sul volo. Mi risposero che il velivolo era decollato normalmente e che era atteso da Punta Raisi.

Queste telefonate furono fatte su linee dirette e non attraverso la RITA. Anche queste linee ritengo che siano assoggettate a registrazione. omissis

INTERROGATORIO G.I. 16 MAGGIO 1997

omissis A.D.R.: ricorao che la sera del 27 giugno 1980 presi normalmente servizio alle ore 20.00 locali ed assunsi la mia posizione alla consolle come operatore I.O., nel corso del servizio intorno alle ore 18.50/18.52 zulu vidi sul PPI due tracce all'altezza di PONZA che "scendevano insieme"; poi una di queste si affievolì e scomparve. Preoccupato, iniziai ad informarmi pressó i centri di Roma e Palermo. omissis

A.D.R.: notai sul PPI due grezzi; uno seguiva l'altro a distanza ravvicinata. Ciò avveniva a Sud di Ponza. Fu a quel punto che esclamai, rivolgendomi a GIORDANO, "ora mette la freccia e sorpassa". Il velivolo che seguiva a circa 10-11 Miglia di distanza, aveva una velocità superiore a quella del DC9. Quando notai il decadimento della traccia del DC9 avvisai il TPO Te. GIORDANO e vidi il secondo grezzo che proseguiva la traiettoria. Fu a quel punto che avvisai telefonicamente Palermo - Punta Raisi e precisamente il NIMA a Roma - Ciampino. omissis

Anche il SARDU Mario, pur egli Assistente al TPO, nell'interrogatorio del 13.10.1995 deve ammettere aver constatato la perdita di qualità del DC9 (dopo aver in precedente deposizione resa al P.M. di Marsala sostenuto di aver operato alla consolle soltanto sulla Sinadex).

Inoltre dalla telefonata delle ore 06.17 zulu registrata a Martinafranca tra il Generale Mangani ed il Colonnello LIPPOLIS emerge che la "Difesa Aerea" aveva registrato tre tracce del DC9 prima della scomparsa.

Fu fatta quella notte stessa la riduzione dati.

A riguardo va anzitutto ricordato come già nella scheda 7 allegata nella deposizione del Generale PISANO alla Commissione Stragi del 12 ottobre 1990 si avanzi l'ipotesi che sia stata effettuata la riduzione dati nell'immediatezza del fatto benché non fosse allora ancora emerso positivamente dagli atti dell'inchiesta.

L'effettuazione della riduzione dati emerge peraltro dalla perizia radaristica (vedi sul punto quanto più diffusamente argomentato nella prima parte della requisitoria; va comunque qui ricordato come la riduzione dati risultò richiesta più volte al sistema dal TPO GIORDANO a partire dalle ore 22.02 zulu) e dalle dichiarazioni del Capitano Andrea DEL ZOPPO alla Commissione Stragi il 21 marzo 1991 (pagg. 141 e segg.).

E' singolare che sia il Capo Controllore BALLINI (interrogatorio 10 gennaio 1996, pag. 79 trascrizione) sia l'addetto alla Sala Computer TOZIO (interrogatorio

12 ottobre 1995 pag. 86 trascrizione) neghino che quella notte sia stata fatta la riduzione dati; mentre il TPO GIORDANO afferma di non avere alcun ricordo del fatto giustificando tale carenza della memoria con la lunga assenza dalle Sale Operative (interrogatorio 9 gennaio 1996 pag. 39 trascrizione).

E' sì vero che sul registro del M.I.O., tenuto appunto dal TOZIO, non è annotata la riduzione dati ma, come si è già accennato in precedenza, il registro medesimo non è attendibile in quanto per le considerazioni che qui di seguito si espongono appare ricopiato in un momento successivo alla nottata tra il 27 e il 28 giugno 1980.

Come ampiamente contestato al TOZIO nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. il 12 ottobre 1995 (vedi in particolare pagg. 47 e segg. e 132 e segg. della relativa trascrizione) emerge evidente dalla compulsazione del registro che le annotazioni attinenti il turno di competenza del TOZIO la notte tra il 27 e il 28 giugno 1980 furono redatte in un contesto successivo in quanto in quella notte non fu redatta sul registro alcuna annotazione, lasciandosi appositamente libero un ampio spazio bianco da riempire successivamente.

Sempre quella medesima notte furono poi riascoltate le telefonate TBT; ciò emerge anzitutto dalla telefonata interna al sito delle ore 22.03 zulu tra l'ABATE Pasquale ed il Tecnico del permutatore MAGGIO Baldassarre che qui di seguito si trascrive integralmente:

X - pronto?

ABATE - eh, passami Maggio

X - un attimo

- - pausa -

ABATE - (inc.)

MAGGIO - eh

ABATE - senti scusami, dovremmo fare quella cosa che ha detto il Capitano Ballini

MAGGIO - beh!

ABATE - ci vieni in sala?

MAGGIO - ora la devi fare?

ABATE - sì

MAGGIO - è urgente (inc.)?

ABATE - eh, insomma

MAGGIO - ho capito.. che te l'ha detto lui?

ABATE - sì

MAGGIO - mo' vengo.. ciao

Lo stesso MAGGIO, sentito come teste dal G.I. in date 11 luglio 1995 e 13 ottobre 1995, dichiara che fu chiamato a quell'ora di notte per consentire l'ascolto di telefonate registrate quella sera; ed il Capo Controllore BALLINI, che in un primo momento non aveva saputo trovare una causale alla chiamata urgente del tecnico quale emergente dalla telefonata suindicata, in sede di confronto con l'ABATE Pasquale (vedi pagg. 6 e segg. trascrizione) ammette che quella chiamata era funzionale all'ascolto delle telefonate.

L'esercitazione SYNADEX, dietro il cui schermo ci si è a lungo "riparati" per giustificare la mancata percezione da parte del sito degli eventi immediatamente successivi alla scomparsa del DC9, in realtà non "decollò" mai, giacchè non risultano effettuate azioni degli operatori sulle tracce simulate.

Sul punto si fa qui anzitutto richiamo a quanto già argomentato nella prima parte della requisitoria in sede di illustrazione delle risultanze della perizia radaristica. Ma vanno altresì evidenziate ulteriori risultanze istruttorie, dalle quali risulta la continuazione dell'attività del Sito sulla situazione reale:

- a) Le telefonate delle ore 19.04 zulu, 19.13 zulu, 19.15 zulu, 19.17 zulu, che vedono come interlocutori gli assistenti al TPO LOI e SARDU; benché tutte queste telefonate avvengano in orario in cui avrebbe dovuto essere in corso l'esercitazione Sinadex, dal loro contesto emerge chiaramente che il SARDU ed il LOI stanno operando in reale; a esempio nella telefonata delle ore 19.04 zulu il LOI afferma che "sta controllando un pallone" mentre nella telefonata delle 19.13 zulu sempre il LOI parlando con Palermo afferma che sta controllando un aereo che sta sull'ALFA 13; ancora nella telefonata delle 19.15 zulu l'interlocutore di Marsala, sempre parlando con Palermo, dà atto di stare osservando lo schermo del traffico reale.

Va altresì ricordata la telefonata delle ore 19.37 zulu tra l'aviere BELLUOMINI e la sua fidanzata Maria nel corso della quale a un certo punto il BELLUOMINI afferma testualmente, parlando della sospetta caduta del DC9: *"e quindi non abbiamo più fatto l'esercitazione per vedere se lo troviamo"*.

- b) L'assistente al Capo Controllore VITAGGIO nell'interrogatorio al G.I. del 13 ottobre 1995 dà atto della *"minima rilevanza della Sinadex rispetto ad altre funzioni del Sito"*.

- c) L'assistente al TPO CARICO nell'interrogatorio al G.I. del 16 maggio 1997, ribadendo un concetto già adombrato nel precedente interrogatorio del 26 settembre 1989 afferma testualmente: *"ritengo che l'esercitazione Sinadex in queste condizioni non ha ragione di esistere"*.
- d) Il primo aviery BELLUOMINI Claudio, interlocutore della telefonata delle ore 19.37 zulu sopra citata nell'interrogatorio reso al G.I. il 13 ottobre 1995 (pagg. 16 e segg. trascrizione) riconosce che quasi certamente la Sinadex non partì più a seguito della segnalazione relativa al DC9.

Si è già parlato sopra dei gravi indizi di redazione in un successivo contesto del registro del M.I.O.; analoghi indizi di redazione postuma (che più diffusamente saranno illustrati per ciò che concerne la posizione degli imputati MUTI ed ABATE) si rinvennero quanto al registro del guida caccia o di Sala Operativa.

Tutti i suindicati elementi di prova, valutati nel loro reciproco coordinarsi, consentono di affermare che coloro che si trovavano nella Sala Radar di Marsala nella notte tra il 27 ed il 28 giugno 1980 ebbero chiara percezione su quanto accaduto, ed in particolare circa le attività svolte nel sito Radar dopo le ore 19.00 zulu, ma, con le sole eccezioni del Maresciallo CARICO e degli aviery BELLUOMINI e GIOIA (quest'ultimo in realtà non presente quella sera in Sala Operativa), non le riferirono all'A.G. in sede di deposizione testimoniale.

E invero le dichiarazioni rese all'A.G. prima in qualità di testi poi in quella di imputati dal personale presente quella notte, a vario titolo, in Sala Operativa e in Sala Computer sono tutte, con le eccezioni quanto al CARICO, al BELLUOMINI ed al GIOIA evidenziate supra, caratterizzate da un generale atteggiamento di chiusura, reticenza, e di contrasto con dati oggettivi risultanti "aliunde". In particolare:

1) ABATE PASQUALE:

Nelle dichiarazioni rese in qualità di teste prima al P.M. di Marsala il 30 maggio 1988 e poi al G.I. di Roma il 3 giugno 1989 l'ABATE sostiene che Marsala fu avvisata della sospetta scomparsa del DC9 dalla Torre di Controllo di Ciampino e che nulla era in grado di dire sull'avvistamento Radar del DC9 e sulla sua identificazione; con riferimento poi alla nota trasmissione del programma "telefono giallo" che aveva dato origine al procedimento instaurato presso la Procura della Repubblica di Marsala esclude categoricamente che quanto riferito nel corso della trasmissione dall'interlocutore dell'anonima telefonata, e cioè la

esistenza di uno stato di agitazione quella notte nella Sala Operativa di Marsala, rispondesse a verità.

Siffatto comportamento processuale non muta, nella sostanza nei successivi interrogatori resi al G.I. quale imputato; in particolare nell'interrogatorio del 12 ottobre 1995 (vedi pag. 18 trascrizione) l'ABATE non sa spiegare a che cosa possa riferirsi l'interlocutore di Marsala, che pure è in grado di riconoscere nel VITAGGIO, nella telefonata delle ore 19.10 zulu quando afferma dopo una pausa di "avere dei problemi"; comunque si trascrive qui di seguito il testo integrale della breve telefonata:

X - si?

VITAGGIO - ti faccio sapere io appena... abbiamo dei problemi eh

X - ah, avete dei problemi?

VITAGGIO - si, si

X - vabbuò, ciao

Sempre l'ABATE (vedi pagg. 21 e segg. trascrizione dell'interrogatorio del 12 ottobre 1995) non solo non sa spiegare le anomalie del registro del guida caccia, materialmente da lui compilato ed in particolare la mancanza di un foglio nella parte corrispondente alle annotazioni del 27 giugno 1980 ma arriva ad affermare contro l'evidenza che detti fogli erano numerati e vidimati con timbro tondo, cautele invece visivamente mancanti sul registro in contestazione in quanto il timbro tondo non c'è, e la numerazione appare con solare evidenza essere stata effettuata successivamente allo strappo del foglio.

Ancora (pag. 28 e segg. trascrizione suindicato interrogatorio) l'ABATE non sa spiegare il significato della già citata telefonata delle 22.03 zulu tra lui e il MAGGIO; persiste l'ABATE in siffatto atteggiamento di offuscamento della memoria anche nel prosieguo dell'interrogatorio il giorno successivo 13 ottobre 1995 (pagg. 11 e segg. trascrizione).

Ancora nell'interrogatorio del 3 gennaio 1996 l'ABATE continua a negare (pagg. 11 e segg. trascrizione) che il sito abbia visto la traccia del DC9.

2) BALLINI ADULIO

Il BALLINI, sentito in qualità di teste dal P.M. di Marsala (su rogatoria del P.M. di Roma) in data 17 novembre 1980, sostiene di essere stato richiesto di notizie sul DC9 dall'ACC di Ciampino intorno alle 19.15 zulu e non aver avuto la certezza che il DC9 fosse scomparso per tutto quel giorno e che il sito non aveva avvistato il DC9 ed afferma infine che era del tutto fisiologico il lasso di tempo intercorso (27 minuti !) per il ritorno dall'esercitazione Sinadex al traffico reale.

Anche il comportamento del BALLINI non muta nella sua sostanza negli interrogatori resi in qualità di imputato al Giudice Istruttore; in particolare in sede di confronto col Maresciallo CARICO in data 6 ottobre 1989 insiste ad affermare di essere stato reso edotto della presunta scomparsa del DC9 da Ciampino o da Palermo e non da segnalazioni pervenutegli dall'interno della Sala Operativa di Marsala; nell'interrogatorio del 10 gennaio 1996 nega (pagg. 77 e segg. della trascrizione) che quella notte sia stata effettuata la riduzione dati (è appena il caso di rilevare che secondo la deposizione del DEL ZOPPO più volte citata la riduzione dati era già pronta alle ore 20.00 zulu); ancora nell'interrogatorio suddetto (pagg. 161 e segg. trascrizione) non sa spiegare il motivo della chiamata del Tecnico del permutatore MAGGIO nel cuore della notte; solo in sede di confronto con l'ABATE in data 2 febbraio 1996 il BALLINI ammette che lo scopo della convocazione di MAGGIO era quello di ascoltare i nastri delle telefonate TBT senza però chiarire quali fossero le motivazioni, non certo di "routine", che imponevano tale riascolto.

3) BELLUOMINI CLAUDIO:

Il BELLUOMINI, all'epoca primo aviere, nelle deposizioni rese come teste al P.M. di Marsala il 30 maggio 1988 afferma testualmente: *"la sera del 27 giugno 1980, prestavo servizio alla Sala Operativa del Radar di Marsala, qualche minuto prima delle ore 21.00, ora in cui scattava l'esercitazione SYNADEX, entrai in Sala Operativa per prendere il posto di lavoro, notai del movimento e chiesi cosa fosse successo, ricevendone per risposta che stavano chiedendo informazioni di un aereo di cui si era persa la traccia. Non chiesi altro, anche perché non di mia competenza essendo all'epoca io semplicemente aviere scelto. Viene fatta ascoltare al teste la telefonata pervenuta nel corso della trasmissione "telefono giallo del 6 u.s.: interrogato in merito risponde: la voce ascoltata non mi dice assolutamente nulla, ne ebbi modo di assistere in Sala Operativa o presso la base ad alcun fatto del genere di quello riferito, ne comunque ne ho avuta altrimenti notizia. D.R.: per quanto io ricordi, lo stesso turno di personale destinato alla SYNADEX quella sera assicurava il servizio reale".*

Osserva in merito il P.M. che in realtà nelle suddette dichiarazioni testimoniali

non sembrano potersi ravvisare elementi integrativi del delitto di falsa testimonianza; al contrario le dichiarazioni del BELLUOMINI appaiono divergere dalla linea generale assunta in sede di deposizione testimoniale dagli altri militari presenti in Sala atteso che, in questo in qualche modo ricollegandosi alla versione del Maresciallo CARICO parla di una situazione di agitazione in Sala Operativa sin dalle ore 21.00 circa per la scomparsa dell'aereo. Va altresì sottolineato come in sede di interrogatorio al G.I. quale imputato il 13 ottobre 1995 egli ammette sostanzialmente che la SYNADEX non partì confermando il contenuto della telefonata delle 19.37 zulu con la fidanzata in precedenza citata.

Mancando, in definitiva, la sostanza stessa del delitto di falsa testimonianza (ivi assorbito, per le considerazioni di carattere generale che saranno meglio esplicitate in prosieguo, quello di favoreggiamento) ed a maggior ragione quello di falso per il BELLUOMINI va chiesto di non doversi procedere perché il fatto a lui ascritto non sussiste.

4) DI GIOVANNI MARIO:

Il DI GIOVANNI, aviere di leva, sentito in qualità di testimone dal P.M. di Marsala in data 30 maggio 1988 e dal G.I. di Roma il 3 giugno 1989 assume di non ricordare assolutamente nulla di quella sera ed anzi nella deposizione del 3 giugno 1989 ritiene addirittura probabile di non essere presente quella sera in Sala e, sostiene di aver appreso della caduta di un aereo il giorno dopo da un giornale.

Il DI GIOVANNI persiste in siffatto atteggiamento negli interrogatori resi al G.I. quale imputato in date 6 ottobre 1989 e 12 ottobre 1995 continuando a negare di essere stato inserito nell'esercitazione Sinadex pure a fronte della contestazione dell'ordine di servizio di quella sera arrivando ad affermare, contro ogni evidenza (interrogatorio 12 ottobre 1995 che *"per quanto ricordo noi avieri quando c'erano esercitazioni venivamo allontanati dalla Sala Operativa"*).

5) GIOIA GIUSEPPE:

Il GIOIA Giuseppe, all'epoca dei fatti primo aviere è anch'egli sentito in qualità di testimone sia dal P.M. di Marsala in data 30 maggio 1988 sia dal G.I. di Roma in data 3 giugno 1989.

In entrambe le deposizioni ammette di essere stato in servizio la notte tra il 27 e il 28 giugno 1980 ma nega categoricamente che in Sala si fosse percepito alcunché di anormale.

Successivamente nell'interrogatorio al G.I. del 27 settembre 1989 fa presente di avere verificato, dopo l'invio della comunicazione giudiziaria che nel periodo compreso tra il 13 giugno 1980 e il 12 luglio 1980 egli era in licenza e che la diversa risposta data in sede di deposizione testimoniale era frutto di un errore di memoria consequenziale al decorso del tempo.

L'Ufficio a fronte della contraddizione emergente tra l'ultima versione del GIOIA e le contrarie risultanze emergenti dall'elenco del personale in servizio fornito dal sito e dagli stessi iniziali ricordi di cui dava atto l'imputato nelle sue prime dichiarazioni, disponeva ulteriori controlli.

In effetti verifiche effettuate presso il registro licenze del sito comprovavano la veridicità dell'ultimo assunto del GIOIA.

Questo dato documentale deve far superare le originarie attestazioni dall'Aeronautica, e cioè che GIOIA era in servizio, e anche le originarie dichiarazioni dello stesso GIOIA (che pure non solo ammetteva la presenza, ma ne dava conto).

Conseguentemente nei suoi confronti va chiesto di non doversi procedere poiché il fatto a lui ascritto non sussiste.

6) GIORDANO AVIO:

Il Tenente GIORDANO, sentito come teste dal P.M. di Marsala il 30 maggio 1988 e dal G.I. il 3 giugno 1989 pur ammettendo di aver inizializzato la traccia del DC9 e di averla seguita sul monitor finché non venne rilevato alla "consolle" dal SARDO, nega che si fosse mai verificato in Sala Operativa una situazione di allarme né che la segnalazione della presunta scomparsa del DC9 si fosse originata all'interno della Sala Medesima.

Detto atteggiamento processuale persiste e si consolida negli interrogatori resi quale imputato dinanzi il G.I.; particolare in sede di confronto col Maresciallo CARICO in data 6 ottobre 1989 il GIORDANO nega categoricamente che il CARICO lo abbia mai avvisato della anomala perdita di quota del DC9 e di aver preso parte alla conseguente ricerca telefonica presso altri siti,

Nel successivo interrogatorio reso al G.I. il 9 gennaio 1996 il GIORDANO non ricorda (vedi pagg. 35 e segg. della trascrizione) se fu fatta quella notte una

riduzione dati benché tale evenienza (come si è visto supra pacifica e richiesta al sistema più volte dallo stesso GIORDANO) nel contesto degli avvenimenti di quella sera assumesse una eccezionale rilevanza

7) GRUPPUSO GIUSEPPE:

Il GRUPPUSO, aviere di leva, viene anch'egli ascoltato come teste prima dal P.M. di Marsala il 30 maggio 1988 e poi dal G.I. di Roma l'8 giugno 1989; l'atteggiamento di reticenza del GRUPPUSO, già manifestatosi nella prima deposizione laddove nega qualsiasi situazione di agitazione quella sera in Sala Operativa, si fa molto più esplicito nella successiva deposizione testimoniale resa al G.I. di Roma laddove egli afferma che quella notte era solo addetto alle pulizie; affermazione quest'ultima che è costretto a smentire nel successivo interrogatorio quale imputato in data 12 ottobre 1995, senza peraltro che il GRUPPUSO dia esauritive spiegazioni sulla pregressa versione e senza che lo stesso alcunché riferisca circa i fatti che si verificarono la notte del 27 giugno; atteggiamento che persiste nell'ultimo interrogatorio del 12 ottobre 1995 (svoltosi presso il Palazzo di Giustizia di Marsala) del quale si riporta qui di seguito la parte più significativa.

omissis

"A domanda del P.M. che contesta il contenuto dell'interrogatorio reso l'8 giugno 89, nel quale si afferma che esso imputato era addetto soltanto alle pulizie del locale, posso spiegare. L'ho detto da incosciente. Quando ci ha interrogato il dott. BORSELLINO, non avendo nulla da dire perché ero entrato in Sala dopo l'incidente chiesi ad un sottufficiale anch'esso convocato dal Giudice BORSELLINO e costui mi rispose "digli che facevi soltanto le pulizie". Non ricordo chi fosse. E' probabilmente tra quelli che sono stati convocati in questi giorni, ma non riesco a ricordarlo.

A contestazione del P.M. che dinanzi alla Procura di Marsala non ebbe a dire di essere stato addetto soltanto alle pulizie, ma che bensì di ciò ebbe a parlare per la prima volta al G.I. BUCARELLI, risponde: insisto nel dire che ricordo che avvenne in questo Palazzo di Giustizia.

A questo punto il P.M. contesta che all'udienza istruttoria dinanzi alla Procura di Marsala i convocati erano comparsi in abiti civili e che quindi era difficile riconoscere il grado dell'interlocutore.

A.D.R.: eravamo qui in borghese. Non posso perciò dire se fosse stato un

Ufficiale o un sottufficiale. E' possibile che fosse anche un Ufficiale." omissis

8) LOI SALVATORE:

Il LOI è sentito come teste dal G.I. di Roma sin dal 17 novembre 1986 e in detta sede dichiara di aver seguito sul monitor del traffico reale la traccia del DC9 finché, essendo iniziata la SYNADEx spense il monitor del traffico reale e passò al simulato. Risentito quale teste dal P.M. di Marsala il 30 maggio 1988 nega che quella sera vi sia stata qualsiasi situazione di agitazione in Sala Operativa.

Come si è già osservato in premessa le affermazioni del LOI non rispondono a verità in quanto dalle telefonate delle ore 19.04 zulu e 19.13 zulu che lo vedono come interlocutore emerge chiaramente che egli sta operando in traffico reale; si trascrive altresì qui di seguito la significativa telefonata delle ore 20.18 zulu con Ciampino che lo vede come interlocutore

LOI - sì, dimmi

ROMA - senti Marsala sono il supervisore di Roma

LOI - dimmi

ROMA - volevo sapere una cosa a proposito di quell'ITAVIA

LOI - sì

ROMA - voi l'avete mai seguito sul radar o non l'avete mai visto?

LOI - noi non..non l'abbiamo visto perché stavamo..facendo un'esercitazione

ROMA - ho capito

LOI - e c'avevamo..almeno non..

ROMA - no, siccome quando io t'ho chiesto notizie ... mi hai dato esattamente la posizione del kilo Mike

LOI - sì

ROMA - l'altro che seguiva

LOI - eh

ROMA - io pensavo che stesse seguendo anche l'ITAVIA, voi l'ITAVIA non l'avete mai seguita?!

LOI - e non l'abbiamo mai vista

ROMA - mai vista eh!

LOI - ma stava prima o dopo il kilo Mike?

ROMA - voi quando acquisite, quando cominciate a vedere l'aeromobili, a che (inc.)?

LOI - e dipe.. e dipende se c'ha gli FF

ROMA - beh, sì, questo c'ha gli FF, il (moto C), no?!

LOI - eh

ROMA - quindi voi in pratica all'incirca dove li vedete a ..

LOI - ah, certe volte anche a Ponza li vediamo.. pronto?

ROMA - sì

LOI - e certe volte anche su Ponza li vediamo

ROMA - arrivate fino a Ponza addirittura?

LOI - eh

ROMA - quindi voi questo non l'avete seguito?

LOI - no, non l'abbiamo visto

ROMA - perché avevate l'esercitazione

LOI - eh!

ROMA - va bene, OK, grazie

LOI - prego

Emerge chiaramente l'assurdità dell'affermazione del LOI secondo cui Marsala non avrebbe mai visto il DC9 (come si è visto prima sin dal 1986 lo stesso LOI dichiara di aver seguito la traccia del velivolo); ma ciò che è ancor più significativo (ed emerge con particolare significatività dall'ascolto della telefonata stessa) sono le due pause con le quali all'esordio della telefonata il LOI risponde alla precisa richiesta di Ciampino (*noi non.... non l'abbiamo visto perché stavamo... facendo un'esercitazione*); eppure sono già le 20.18 zulu, e la riduzione dati, come si è visto in precedenza era già disponibile.

Contestategli le risultanze della suindicata telefonata nell'interrogatorio del 13 ottobre 1995 il LOI non sa dare alcuna giustificazione e si rende protagonista di una drammatica reazione verbale a fronte delle domande formulate dal G.I., dal P.M. e dalla Parte Civile (pagg. 28 e segg. della trascrizione).

9) MUTI SEBASTIANO:

Il Tenente MUTI è sentito una prima volta come teste dal G.I. di Roma il 15 ottobre 1986 e trattasi di deposizione estremamente laconica che qui di seguito si riporta:

"All'epoca dei fatti ero controllore intercettazioni C/O il Radar di Marsala. Il mio intervento specifico non fu richiesto dal Cap. BALLINI".

Appena meno succinta la successiva deposizione resa dal MUTI al P.M. di Marsala il 30 maggio 1988 nel corso della quale il MUTI nega che quella sera si fosse determinata una situazione di agitazione in Sala Operativa.

L'atteggiamento di negazione di qualsiasi situazione di rilievo maturata all'interno del sito è mantenuta dal MUTI negli interrogatori resi quale imputato dinanzi al G.I. in date 25 settembre 1989 e 10 gennaio 1996 nonché nel confronto col Maresciallo CARICO del 6 ottobre 1989.

Vanno qui ricordate in particolare le contestazioni mosse al MUTI nell'interrogatorio del 10 gennaio 1996 (pagg. 63 e segg. registrazione), circa le anomalie del registro del guida caccia, del quale aveva la responsabilità, e che risulta da lui firmato, indicative d'una redazione delle annotazioni relative a quella notte in un contesto successivo, così come emergente dallo strappo del foglio immediatamente precedente quello su cui vengono vergate le annotazioni della sera del 27 giugno 1980 nonché dalla netta diversità della firma del MUTI apposta al termine di quel turno rispetto a tutte le numerose altre dallo stesso vergate su quel registro.

10) ORLANDO SALVATORE:

L'ORLANDO, aviere di leva, viene sentito come teste dal P.M. di Marsala l'8 giugno 1988 poi dal G.I. di Roma il 3 giugno 1989; in entrambe le occasioni dichiara di aver prestato servizio quella notte in Sala Operativa, di aver partecipato all'esercitazione SYNADEX e di non aver notato quella notte alcunché di anormale.

La reticenza delle dichiarazioni dell'ORLANDO trova riscontro significativamente proprio negli interrogatori resi quale imputato dinanzi al G.I. in date 27 settembre 1989 e 12 ottobre 1995, laddove da un lato deve ammettere di aver notato entrando in Sala Operativa una certa agitazione ma d'altro lato sposta tale momento in tarda ora notturna sostenendo (in contrasto con le dichiarazioni più volte rese come testimone) di non aver partecipato alla SYNADEX in quanto aviere di leva (il che contrasta altresì sia con l'ordine di servizio sia con le risultanze della telefonata delle ore 19.02 zulu tra Marsala e Siracusa nella quale all'ascolto sembra riconoscersi la sua voce).

11) SARDU MARIO:

Il SARDU viene sentito in qualità di teste prima dal G.I. di Roma in data 15 ottobre 1986 e poi dal P.M. di Marsala in data 30 maggio 1988. Particolarmente

significativa è quest'ultima deposizione nell'ambito della quale il SARDU sostiene testualmente:

omissis

D.R.: nel momento in cui si verificò il disastro io operavo al monitor principale della Sala Operativa (Remot Control Pannel) che stavo regolando e predisponendo in "simulato", poiché alle 21.00 esatte scattava l'esercitazione SYNADEX; il sistema semiautomatizzato operava interamente in simulato mentre mi pare che il Serg. CARICO seguiva il traffico aereo reale con il sistema fonetico manuale e ciò lo desumo dalla sigla U.P.A. 35 che lo contraddistingue.

D.R.: sono quasi certo che quella sera non vi erano altri militari in servizio presso la Sala operativa oltre quelli specificati dal SYNADEX.

D.R.: fummo notiziati della scomparsa del DC9 dalla torre di Controllo di Palermo/Punta Raisi che cercava di comunicare con l'aereo senza però riuscirci e che quindi si era rivolta al nostro Gruppo per acquisire informazioni sulla rotta e sulla eventuale posizione nel radar. Avevamo seguito la traccia del DC9 fino a che il sistema Radar semiautomatizzato non venne disposto per le esercitazioni; peraltro il Monitor che operava in fonetico manuale era predisposto per il traffico in penetrazione da Sud, ossia della zona non NATO del bacino meridionale del Mediterraneo; penso che su questo Monitor apparissero anche le rotte dei velivoli civili in servizio con il continente, ma la nostra attenzione era concentrata, come ho detto, su eventuali tracce di velivoli non identificati.

omissis

Nei successivi interrogatori resi al G.I. quale imputato il SARDU insiste, anche in sede di confronto col CARICO nel negare che la segnalazione della scomparsa del DC9 fosse originata all'interno della Sala Operativa di Marsala ed esclude che quella notte sia stata effettuata la riduzione dati (pagg. 9 e segg. trascrizione interrogatorio 13 ottobre 1995); solo a contestazione da parte del collegio peritale deve ammettere (pagg. 12 e segg. trascrizione interrogatorio 13 ottobre 1995) che a differenza di quanto dichiarato in precedenza quantomeno fino alle ore 19.10 zulu egli operò in reale e non in simulato, ma insiste a sostenere che non v'era alcun collegamento tra siffatto ritardo dell'esercitazione e la segnalazione della scomparsa del DC9.

12) TOZIO SOSSIO :

Il TOZIO, Sottufficiale addetto alla Sala Computer, viene sentito ben quattro volte come testimone: il 17 novembre 1980 dal P.M. di Marsala (su rogatoria P.M. di

Roma), il 15 ottobre 1986 dal G.I. di Roma, il 12 maggio 1988 e il 30 maggio 1988 nuovamente dal P.M. di Marsala (queste due ultime volte nell'ambito dell'inchiesta avviata da quella Procura in esito alla nota trasmissione del programma televisivo "Telefono Giallo").

Nel corso di tali deposizioni in sostanza il TOZIO si limita a descrivere la doppia operazione di cambio nastro che effettuò in Sala Computer dopo le ore 19.00 zulu per passare dal traffico reale al simulato e viceversa, sostenendo di non essere assolutamente in grado di conoscere cosa fosse avvenuto in Sala Operativa.

Si è già illustrato ampiamente in premessa come al contrario emerga che quella notte l'intervento del TOZIO si rese necessario per effettuare un'immediata riduzione dati che richiese tra l'altro l'accesso dello stesso nella Sala Operativa; chiaramente reticenti si palesano pertanto le dichiarazioni rese dal TOZIO quale testimone.

Tra l'altro in sede di interrogatorio quale imputato (vedi in particolare G.I. 12 ottobre 1995) il TOZIO non sa dare una giustificazione plausibile dell'abnorme tempo impiegato per tornare dal traffico simulato al traffico reale e, come si è già ampiamente dimostrato sopra riportando la parte relativa della registrazione del suo interrogatorio, nulla può eccepire in ordine alle gravi anomalie del registro di Sala Computer da lui curato nettamente indicative d'una redazione in successivo contesto.

13) VITAGGIO GIUSEPPE:

Il VITAGGIO viene ascoltato quale teste soltanto dal P.M. di Marsala in data 30 maggio 1988. In detta sede anch'egli esclude che in Sala Operativa vi sia stata una situazione di agitazione o allarme e si allinea alla versione secondo la quale la prima richiesta di informazioni sul DC9 pervenne dall'ACC di Roma; versione dei fatti che ribadisce nel primo interrogatorio quale imputato al G.I. di Roma il 26 settembre 1989 (anche se in tale circostanza riferisce la segnalazione della scomparsa del DC9, sia pur temperandola con un *"su questo punto non posso essere preciso"* alla Torre di Controllo di Palermo anziché a Ciampino).

Nel successivo interrogatorio al G.I. in data 13 ottobre 1995 il VITAGGIO, invitato a ripetere la versione dei fatti con maggiori dettagli, cade però in contraddizione rispetto alle precedenti dichiarazioni: egli infatti afferma testualmente (pagg. 3 e segg. trascrizione interrogatorio):

omissis

GIUDICE PRIORE SU DOMANDA DI P.G.: Come fa ad essere sicuro che alle 19.13 era in Sala operativa?

VITAGGIO: perché ero in sala operativa. Avevo montato alle 08.00 locali e mi ero potuto assentare per un po' perché ci alternavamo con il Sergente Abate. Ci alternavamo per andare al bagno o per andare al Bar a prendere qualche cosa. Però alle 19.00 minuto più o meno sono sicuro che ero in sala.

GIUDICE PRIORE SU DOMANDA DI P.G.: ne è sicuro?

VITAGGIO: sicurissimo

- omissis -

VITAGGIO: io ricordo che mi sono assentato prima delle 19.00. Ora non so' se erano le 18.50 - 18.55 per andare a mangiare un panino, per prendere un caffè. Mi sono allontanato. Però rientrando...

GIUDICE PRIORE: a che ora?

VITAGGIO: attorno alle 19.00, 19.00 meno un minuto. Non sono andato a guardare l'orologio.

GIUDICE PRIORE: è stato chiamato da qualcuno?

VITAGGIO: sì, da Abate

GIUDICE PRIORE: Ma quando l'hanno chiamata, l'hanno chiamata per dirle cosa?

VITAGGIO: "vieni in sala, che c'è questo aereo che è caduto"...caduto, non so se hanno detto che è caduto, ma insomma c'è questo aereo che Roma non lo sente più, Palermo non lo sente più, e bisogna fare ricerche. Avendo a disposizione questi collegamenti, sono stato uno dei primi a chiedere.

GIUDICE PRIORE: quindi è stato chiamato perché le hanno detto che bisognava fare delle ricerche.

VITAGGIO: delle ricerche

GIUDICE PRIORE: ed è arrivato subito, un minuto prima delle 19.00?

VITAGGIO: Un minuto più o un minuto meno. Comunque intorno alle 19.00 - omissis -

E' appena il caso di rilevare che siffatta puntualizzazione di orario che fa il VITAGGIO mal si concilia con la versione consolidata di una situazione di calma nella Sala Operativa fino all'arrivo delle telefonate di Ciampino o Palermo (che si collocano a partire dalle 19.14 zulu) e, al contrario viene a costituire riscontro di quella breve telefonata in precedenza citata delle ore 19.10 zulu nella quale il VITAGGIO fa presente all'interlocutore "...abbiamo dei problemi eh"; e infatti lo stesso VITAGGIO (pag. 12 trascrizione) ammette che quella frase possa riferirsi alle ricerche che si stavano facendo per il DC9. Ciò nonostante insiste il VITAGGIO (pag. 13 trascrizione) nell'escludere che l'allarme sulla scomparsa del velivolo dell'ITAVIA possa essere nata all'interno del sito di Marsala.

Va infine sottolineato come il VITAGGIO insista sia nell'interrogatorio del 13 ottobre 1995 che in quello successivo del 3 gennaio 1996 nel non riconoscere la sua voce in alcune telefonate benché individuata come sua da veri colleghi.

14) MASSARO ANTONIO:

Il Tenente MASSARO sentito come teste prima dai CC di Napoli in data 27 ottobre 1988 e poi dal G.I. di Roma in date 3 giugno 89 ed 8 giugno 89 afferma di essere stato in Sala Operativa la sera del 27 giugno 80 per svolgere le sue funzioni di addestramento relativamente all'esercitazione SYNADEX, ma di non aver notato nulla di anormale, versione ribadita dal MASSARO nell'interrogatorio reso quale imputato al G.I. il 27 settembre 1989.

Nel successivo interrogatorio reso al G.I. il 13 ottobre 1995 il MASSARO deve prendere atto che, sulla base degli accertamenti fatti presso il servizio automezzi del sito, la sua presenza in sala operativa risulterebbe essersi protratta ben oltre la presunta data di cessazione della SYNADEX (ore 19.22 zulu circa) ma insiste nella sua tesi di non percezione di alcunché di anormale al di là di una mera segnalazione di scomparsa di un aereo; non ricorda di aver visto in sala operativa il capitano DEL ZOPPO (che pure come si è già in precedenza evidenziato fu sicuramente presente, e, pur asserendo che gli sembrò di vedere in sala il Sergente Maggiore TOZIO (la cui uscita dalla sala computer poteva giustificarsi solo con un'operazione di riduzione dati) nega di aver constatato che quella sera fosse stata effettuata la riduzione dati stessa. Infine non sa spiegare perché nel registro del MIO il 26 e il 28 giugno, giorni in cui parimenti vi sarebbe stata un'esercitazione simulata, non sia stata fatta menzione del cambio del nastro a differenza del 27 giugno e perché mai in questo giorno non si dia menzione dell'autorizzazione allo svolgimento della SYNADEX, che vi è invece nelle annotazioni relative agli altri due giorni.

15) CARICO LUCIANO:

La posizione del CARICO è differente da quasi tutte quelle degli altri imputati, presenti nel sito di Marsala la sera del 27 giugno 1980, sin qui esaminate. Egli fu infatti il primo che, esaminato come teste dal P.M. di Marsala il 30 maggio 1998 a seguito di un intervento rimasto anonimo nella più volte citata trasmissione televisiva "telefono giallo", iniziò a parlare di una situazione di allarme, percepita all'interno della Sala quando si perse la traccia del DC9, insistendo poi in tale affermazione anche in sede di confronto con i suoi contraddittori, come si è già visto negli ampi stralci di deposizioni ed interrogatori riportati in premessa nei

quali egli altresì ha ribadito più volte che in sostanza la Sinadex quella sera non decollò mai (tant'è vero che non occupò mai il posto che gli sarebbe spettato secondo lo schema di esercitazione e cioè quello davanti l'UPA), ed ha ulteriormente chiarito nel corso dei successivi interrogatori (ed in particolare in quelli del 13 ottobre 1995 e del 16 maggio 1997) che tutti nella Sala erano consapevoli sin dall'inizio che era successo qualcosa di grave e in particolare che intorno alle 18.50-18.52 zulu vide sul PPI due tracce all'altezza di Ponza che scendevano assieme di cui una poi si affievolì; in particolare, come già si è evidenziato più volte nel corso della presente requisitoria il CARICO vide due grezzi di cui uno seguiva l'altro a distanza ravvicinata e a velocità superiore, ciò a Sud di Ponza, sì che esclamò rivolgendosi al GIORDANO "ora mette la freccia e sorpassa!"

Conseguentemente nei confronti del CARICO va sollecitata una declaratoria di non doversi procedere in ordine ai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

E' stata elevata imputazione, nei medesimi termini che per le posizioni ora esaminate, anche nei confronti del Maggiore SALME' Fulvio, che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di Comandante interinale del CRAM di Marsala.

In realtà il SALME' fu sentito una sola volta come teste dal G.I. di Roma il 15 ottobre 1986 nei seguenti stringatissimi termini che qui di seguito si trascrivono nella loro integralità:

"sono comparso oggi in quanto comandante interinale all'epoca del centro Radar di Marsala, per fornire qualsiasi chiarimento utile. Devo però premettere che nell'arco di tempo in cui avvenne il disastro per le mie funzioni non ero presente nella sala operativa".

Osserva il P.M. che, posto che è pacifico in atti che il SALME' non entrò quella sera in sala operativa, e che quindi l'unica affermazione da lui fatta nel corso della laconica testimonianza è risultata veritiera, viene a mancare la stessa materialità d'un comportamento penalmente valutabile a suo carico in quanto in realtà la deposizione testimoniale si esaurì sul suo nascere non avendo il G.I. formulato domande in esito alle battute di esordio del SALME', presentatosi spontaneamente.

Conseguentemente quali che siano le supposizioni o illazioni che possono avanzarsi in ordine alla conoscenza che, in quanto Comandante interinale, il SALME' abbia potuto avere successivamente dai fatti verificatisi quella notte

tramite i suoi subordinati, in ordine alle accuse specifiche mossegli deve chiedersi di non doversi procedere perché il fatto a lui ascritto non sussiste.

A questo punto vanno tratte le conclusioni sotto il profilo dell'inquadramento giuridico delle condotte certamente elusive e reticenti tenute in diversa misura e a diversi livelli dai suddetti imputati, esclusi per quanto si è in precedenza osservato, il BELLUOMINI, il GIOIA, il CARICO ed il SALME'.

In sede di mandato di comparizione sono stati loro contestati oltre il delitto di falsa testimonianza in concorso anche quelli di concorso in favoreggiamento personale e di concorso in occultamento di atti pubblici.

Ritiene il P.M. che in realtà le condotte ascritte come favoreggiamento e falso per soppressione vadano assorbite tutte nella più generale contestazione di falsa testimonianza, atteso che per giurisprudenza prevalente si può ipotizzare un favoreggiamento personale in concorso formale con la falsa testimonianza solo allorché sia apprezzabile una ulteriore e pregressa condotta deviante dell'imputato rispetto a quella che si concretizza con la deposizione resa al Magistrato (cfr. Cassazione 13 novembre 1981 PRINCI; Cassazione 13 dicembre 1982 SCIRIPA; Cassazione 16 dicembre 1983 TARANTINO) laddove, nel caso concreto i primi comportamenti di non collaborazione degli imputati suindicati si concretizzano proprio nel momento in cui vengono sentiti dal P.M. o dal G.I.; quanto al delitto di falso per soppressione, quanto al profilo attinente la mancata identificazione di tracce Radar da parte degli imputati, condotta anch'essa consumatasi in sede di deposizioni testimoniali: appare più corretto ritenere che siffatto contegno non integri il delitto ex art. 476, 490 C.P. ma vada assorbito nella condotta contestata come falsa testimonianza, laddove quanto al profilo attinente la presunta soppressione di dati radaristici le conclusioni, evidenziate nella prima parte della requisitoria, della perizia radaristica che non hanno rinvenuto alterazioni o manomissioni nei nastri del sito di Marsala impongono una declaratoria di non doversi procedere poiché il fatto non sussiste.

Quanto poi alla residua imputazione di falsa testimonianza sembra doversi escludere la contestata aggravante ex art. 112 n. 1 C.P. in quanto non può ritenersi raggiunta la prova d'un previo concerto degli imputati nel rendere false dichiarazioni avuto anche riguardo al rilievo che i reati appaiono consumati in epoche, luoghi e A.A.G.G. diverse a seconda degli imputati stessi sì che, se è possibile ipotizzare che tutti fossero in qualche modo condizionati da quell'atteggiamento di "chiusura" che caratterizza un po' tutti i protagonisti di questa vicenda giudiziaria non può ritenersi certo che nel momento di deporre il falso ciascuno si rappresentasse il falso deposto dagli altri.

L'esclusione della contestata aggravante determina l'intervenuta prescrizione del delitto di falsa testimonianza, anche se aggravato ex art. 61 n. 9 C.P. in quanto per detta imputazione (ancora punibile all'epoca del commesso reato con pena edittale non superiore ad anni quattro) il termine massimo di prescrizione è di setté anni e mezzo.

Conclusivamente si sollecita una declaratoria per non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell'ABATE, del BALLINI, del DI GIOVANNI, del GIORDANO, del GRUPPUSO, del LOI, del MUTI, dell'ORLANDO, del SARDU, del TOZIO, del VITAGGIO e del MASSARO in ordine al delitto di cui al capo M) (in esso assorbito quello di cui al capo N) e poiché il fatto non sussiste in ordine al delitto di cui al capo O)

Per ciò che concerne poi il CRAM di LICOLA, come già accennato nell'esordio di questa parte della requisitoria, da indagini successivamente espletate, ed in particolare dal sequestro intervenuto in data 14 dicembre 1995 di appunti manoscritti presso il sito, è emerso che il personale che operava nel sito la notte tra il 27 e il 28 giugno 1980 nel turno ore 20.00 - ore 08.00 locali era più numeroso rispetto a quello originariamente indicato.

Oltre infatti al Capo Controllore Capitano ABBATE agli assistenti al Capo Controllore Marescialli ACAMPORA e SARNATARO, al guida caccia Maresciallo DI MICCO, all'identificatore Sergente ALBINI ed all'inizializzatore Sergente ROCCO risultano aver prestato servizio anche i sottufficiali DE MASI Mario, GENOVESE Giambattista, GAMBARDELLA Giovanni, PAPA Alessandro e CALVANESE Antonio.

Il primo interpello che sulla base delle telefonate disponibili Licola risulta aver avuto da altri siti in ordine alla scomparsa del DC9 è la telefonata dal Terzo ROC di Martinafranca delle 19.18 zulu che si trascrive qui di seguito:

LICOLA - si

MARTINAFRANCA - ohè, hai visto per caso un India hotel 870 DC9 Da Bologna a Palermo?

LICOLA - da Bologna a Palermo, a che ora è passato da Noi?

MARTINAFRANCA - questo

LICOLA - eh, o un coso, un punto stimato, se avete

MARTINAFRANCA - questo qua è passato da voi circa mezz'ora fa

LICOLA - allora com'era India Hotel?

MARTINAFRANCA - 870..DC9 da Bologna a Palermo

LICOLA - da Bologna a Palermo, adesso vedo un po', va, ti faccio poi sapere qualcosa, eh

MARTINAFRANCA - fammi sapere qualcosa per piacere

LICOLA - vabbe'.

Va osservato che l'interlocutore di Licola della suindicata telefonata è stato indicato nel DE MASI (vedi interrogatorio SARNATARO Gennaro al G.I. in data 19 dicembre 1995 pag. 54 trascrizione); lo stesso SARNATARO più volte nel corso del suindicato interrogatorio del 19 dicembre 1995 (vedi pagg. 63, 68 ed 83 della trascrizione) afferma reiteratamente che il DE MASI Mario doveva far parte del turno "B", che doveva prendere servizio solo alle ore 02.00, ma fu chiamato di "rinforzo" in Sala Operativa una volta scattato l'allarme per la scomparsa del DC9. Il DE MASI, dal canto suo sentito come teste dal G.I. il 16 gennaio 1996, pur in un contesto di labilità di ricordi non esclude di essere entrato in Sala prima del turno "B".

Osserva a questo punto il P.M. che se è vero che il DE MASI fu chiamato di rinforzo in Sala Operativa non appena si diffuse l'allarme per la scomparsa del DC9 e se è vero che il DE MASI già era in Sala alle ore 19.18 zulu (tant'è vero che risponde alla chiamata di Martinafranca) deve trarsi la conclusione che la notizia relativa alla scomparsa del DC9 pervenne al sito, prima del succitato interpellato di Martinafranca; e ciò in contrasto col tenore della telefonata stessa apparentemente indicativo di una situazione tranquilla all'interno del CRAM di Licola.

Comunque sin dalle ore 19.41 zulu Licola è in grado di inviare a Martinafranca il presunto plottaggio del DC9, trasmissione che avviene per Telescrivente come emerge chiaramente dalla seguente telefonata tra Licola e Martinafranca appunto delle ore 19.41 zulu:

LICOLA - pronto?

MARTINAFRANCA - mandateci, per favore, il plottaggio dell'Alfa, Golf, 2, 6, 6

LICOLA - un momento...va bene!

MARTINAFRANCA - grazie, ciao

LICOLA - (inc.) ve la stiamo plottando sulla... o la, la volete plottata sulla tabella, forse vi rimane più comodo?

MARTINAFRANCA - no, no per telescrivente, ce la mandate

LICOLA - per telescrivente, vabbe'

MARTINAFRANCA - si, grazie, ciao... Barca?

Va ricordato, come già accennato in altro punto della requisitoria, che di detto Telex (certamente pervenuto a Martinafranca come risulta dalla successiva telefonata delle ore 23.04 zulu) non è stata rinvenuta traccia a Licola benché della sua distruzione non se ne faccia menzione nei registri di protocollo.

Risultano altresì inviati altri plottaggi di traffico friendly da Licola a Martinafranca come emerge dalle telefonate delle ore 19.42 e 19.44 zulu.

Peraltro da successive telefonate, sempre con Martinafranca a partire dalle 23.18 zulu emergono errori nei plottaggi trasmessi da Licola anche con riferimento alla presunta traccia del DC9; in particolare nella telefonata delle 23.18 zulu il Capitano PATRONI GRIFFI di Martinafranca parlando col Maresciallo ACAMPORA di Licola a proposito del plottaggio trasmesso afferma testualmente per indicare l'inattendibilità della traccia trasmessa: *"c'è un punto che fa un salto da canguro che è impossibile crederci"*.

Significative altresì alcune telefonate sempre tra Licola e Martinafranca, che danno atto della presenza di due traffici aerei nella zona del sinistro; il testo della prima, delle ore 20.10 zulu è stato già riportato sopra nella parte della requisitoria relativa all'attività svolta da Martinafranca. Nella successiva telefonata delle ore 23.04 zulu si conferma l'invio dei plottaggi relativi ai due traffici suindicati

Sempre nella prima parte della requisitoria si è dato atto riportandone il testo per esteso delle telefonate delle ore 20.24 zulu tra Licola e Martinafranca nel corso della quale il Maresciallo ACAMPORA di Licola risponde con immediatezza in senso negativo all'interpello del Capitano PATRONI GRIFFI sulla presenza di traffico americano, e delle ore 22.22 zulu nella quale tra i medesimi protagonisti si dà atto invece della presenza di traffico militare (la cosiddetta telefonata sui "baffoni"); in questa sede va sottolineato, quanto alla telefonata delle ore 20.24, come sia singolare che il Maresciallo ACAMPORA risponda subito all'interpello del PATRONI GRIFFI benché, non svolgendo egli funzioni operative (come meglio si vedrà in prosieguo) la logica avrebbe voluto che prima di rispondere interpellasse i colleghi che svolgevano direttamente funzioni operative, e, quanto alla telefonata delle ore 22.00 zulu, come sia altrettanto singolare che in successivo telegramma spedito al Terzo ROC quella traccia indicata in sede di telefonata come appartenente ad aereo militare viene invece identificata per quella del DC9.

Si riporta invece qui per esteso una telefonata delle ore 21.46 zulu tra il Maresciallo DI MICCO e il Capitano PATRONI GRIFFI che, appare indicativa della consapevolezza da parte di entrambi i siti della problematica derivante dalla

segnalazione della presenza di traffico americano in zona (non si dimentichi che le telefonate a suo tempo evidenziate tra il Sotto Soccorso di Ciampino e Martinafranca e Ciampino e l'abitazione del Colonnello FIORITO DE FALCO relative alla segnalazione di traffico americano sono collocate intorno alle 20.22 zulu):

PATRONIGRIFFI - pronto?

DI MICCO - eh, sono il Maresciallo Di Micco

PATRONIGRIFFI - Capitano Patronigriffi, mi dica

DI MICCO - senta le dico una notizia così

PATRONIGRIFFI - sì

DI MICCO - che penso non abbia nessun valore, i carabinieri Di Pozzuoli

PATRONIGRIFFI - sì

DI MICCO - hanno visto, hanno avuto notizia che un velivolo al largo di Ponza veniva verso di noi, poi non l'hanno visto più, le ripeto la notizia nuda e cruda così come me l'hanno data i nostri Carabinieri

PATRONIGRIFFI - e a che ora questo?

DI MICCO - questo sarebbe successo alle otto e trentasette Alfa, ma non ci dovremmo trovare

PATRONIGRIFFI - le otto, quindi sono le venti

DI MICCO - sì, sono le diciotto

PATRONIGRIFFI - sono le diciotto

DI MICCO - e trentasette zulu

PATRONIGRIFFI - no, non è, no, no

DI MICCO - e non ci siamo

PATRONIGRIFFI - non ci siamo, vabbe', ok, grazie

DI MICCO - lei non ha più, non ha avuto notizie ancora?

PATRONIGRIFFI - no, nessuna, nessuna

DI MICCO - va bene, grazie

Si è già parlato diffusamente in precedenza delle alterazioni della documentazione del Sito e della dispersione di altro rilevante materiale probatorio con particolare riguardo alle comunicazioni TBT, alla mancanza del registro di Sala Operativa, alle abrasioni del Registro di Protocollo, alla scomparsa del Telèx relativo al plottaggio della traccia AG 266 ed alla soppressione dei plottaggi e del DA-1. Si sottolinea ancora una volta in particolare la negativa incidenza in ordine alla ricostruzione dei fatti costituita dalla dispersione delle telefonate TBT che, tra l'altro, impediscono di avere contezza del contenuto specifici dei contatti avuti quella notte dal sito di Licola col COP (e della cui certa esistenza fa prova la già citata in precedenza telefonata delle ore 21.20 zulu tra Licola e Martinafranca)

Anche nell'atteggiamento processuale degli imputati del sito di Licola presenti quella sera in Sala Operativa (come si è già ricordato sopra il Capo Controllore Capitano ABATE, gli Assistenti al Capo Controllore Marescialli ACAMPORA e SARNATARO, il Guida Caccia Maresciallo DI MICCO, l'Identificatore ALBINI, l'Inizializzatore ROCCO) è riscontrabile un atteggiamento di reticenza e di chiusura. In particolare:

1) ABBATE GERARDO:

Il Capitano ABBATE viene sentito come teste dal G.I. di Roma il 3 giugno 1989 e nel corso della suindicata deposizione afferma che in Sala operativa quella sera non si presentò nessun motivo d'allarme né fu rilevata sullo schermo radar (da egli Capo Controllore costantemente seguito) alcuna traccia sospetta. Afferma altresì che la segnalazione relativa alla presunta scomparsa del DC9 pervenne al CRAM di Licola dal Terzo ROC di Martinafranca tra i venti e i trenta minuti dopo l'evento.

Il comportamento processuale dell'ABBATE non muta, nella sostanza nel corso dei successivi interrogatori cui è sottoposto in qualità di indagato, in particolare in date 28 settembre 1989 e 21 dicembre 1995; pur venendogli contestate tutte le anomalie riscontrate nel funzionamento del sito quella notte ed evidenziate in premessa, l'ABBATE le giustifica tutte con errori degli avieri, con limiti strutturali dell'impianto radar e con l'inefficienza del sistema fonetico manuale; nulla sa dire e della richiesta di Martinafranca sulla presenza di traffico americano (documentata dalla più volte citata telefonata delle 20.24 zulu); nulla ricorda in ordine alla telefonata pervenuta "dal Colonnello dello Stato Maggiore" al Maresciallo DI MICCO di cui si è parlato in precedenza.

Del tutto inattendibili poi le dichiarazioni, reiteratamente rese nel corso dell'interrogatorio del 21.12.1995, secondo cui, in una notte quale quella tra il 27 e il 28 giugno 1980 egli aveva un tale atteggiamento di distacco da "divertirsi" al Radar; si trascrive a titolo di semplificazione una sua risposta a pag. 144 della trascrizione:

ABBATE - Sì, ci stavo. Guardavo il tubo e mi divertivo a fare le velocità le quote e compagnia bella. Se io sapessi qualcosa...

2) DI MICCO ANTONIO:

Il Maresciallo DI MICCO viene sentito come teste dal G.I. di Roma il 14 novembre 1986 e dichiara di essere sicuro che quella sera non vi fu nessuna

richiesta di intervento per tracce particolari e che comunque la segnalazione della scomparsa del DC9 pervenne a Licola da Martinafranca. Detta versione è ribadita negli interrogatori resi quale imputato al G.I. in date 28 settembre 1989, 15 gennaio 1992, 22 marzo 1995, 20 dicembre 1995 ma è del tutto inattendibile, soprattutto laddove il DI MICCO sostiene di avere avuto un ruolo meramente passivo o di mero trasmettitore di dati rilevati da altri, benché egli pacificamente rivestisse il ruolo di Guida Caccia (alternandosi addirittura col Capitano ABBATE nel ruolo di Capo Controllore - vedi dichiarazioni ABBATE nell'interrogatorio del 21 dicembre 1995 pagg. 121 e segg. trascrizione -) e benché in telefonate, quali quelle delle ore 20.07 zulu e 20.11 zulu, risulti avere avuto un ruolo molto attivo e specifico nell'interpretazione dei dati; dati che, come si è già visto in precedenza non risulteranno poi corrispondere a quelli successivamente trasmessi all'A.G. e che riguardano le medesime zone di spazio e di tempo. Si noti che nelle due telefonate sopra indicate lo stesso DI MICCO parla di "sfasatura" con i dati trasmessi da Roma Ciampino e segnali poi a Martinafranca la presenza di due "traffici" nella zona del sinistro.

3) ACAMPORA TOMMASO:

Anche l'ACAMPORA viene sentito come teste dal G.I. di Roma il 14 novembre 1986 e in detta sede afferma testualmente.

omissis

Ricordo che quella sera tutto si svolse normalmente cioè non vi furono situazioni di emergenza cioè richieste di identificazione di tracce sconosciute. Tutto ciò fino a quando non venimmo richiesti dal SOC di effettuare chiamate sulla frequenza di guardia perché si erano perdute le tracce di un aereo civile.

omissis

Dette affermazioni, ribadite all'ACAMPORA pur con maggiori dettagli, anche negli interrogatori resi in qualità di imputato a partire da quello in data 28 settembre 1989 appaiono smentite dalle conversazioni telefoniche che evidenziano come proprio egli rispose a Martinafranca alle ore 20.26 zulu in ordine alla presenza o meno di traffico americano, domanda che, avuto riguardo alla sua correlazione con la già segnalata scomparsa del DC9 era chiaramente indicativa di una situazione tutt'altro che tranquilla a livello di difesa aerea. Al pari del DI MICCO e dell'ABBATE non sa dare spiegazioni in ordine alle telefonate in cui si

ra riferimento all'intervento di un Ufficiale dello Stato Maggiore, ne sulle abrasioni riscontrate sui Registri del Protocollo e dell'Ufficio Operazioni.

4) ALBINI LUCIO:

Pure l'ALBINI viene sentito come teste dal G.I. il 14 novembre 1986 ed anch'egli assume che tutto si svolse quella sera regolarmente e che la segnalazione della scomparsa del DC9 pervenne dal Terzo ROC di Martinafranca; ribadisce in particolare che:

omissis

Confermo che in concomitanza con l'attraversamento da parte del DC9 della zona visualizzata sul nostro radar, non comparve alcuna traccia non identificata e non fu attuata alcuna procedura di identificazione di velivoli sconosciuti.

omissis

La versione dell'ALBINI, confermata negli interrogatori resi quale imputato in date 28 settembre 1989 e 18 dicembre 1995 non è attendibile; va' ricordato infatti che l'ALBINI quella sera era l'identificatore, ma ciò nonostante non dà chiarimenti sull'irregolarità dell'estratto del DA-1 dell'11 luglio 1980, nel quale non è indicata la traccia del DC9, benché egli stesso ammetta di averla personalmente identificata, nonché sulla presenza in quel plotaggio di una traccia Alfa Golf 266, mai apparsa nelle conversazioni telefoniche della notte del 27 giugno, né - infine - come abbia correlato quella sera all'atto della trasmissione al SOC di Martinafranca le tracce trasmesse con i piani di volo.

5) SARNATARO GENNARO:

Il SARNATARO, sentito anch'egli come teste dal G.I. il 14 novembre 1986 afferma testualmente:

omissis

Quella sera ricordo che non accadde nulla di particolare fino a che dal SOC non ci giunse la richiesta di chiamare sulla frequenza di Guardia un aereo civile di cui si erano perdute le tracce.

La chiamata fu fatta ma senza esito.

Successivamente venivamo richiesti di assistere in volo degli elicotteri del soccorso aereo verso il punto dell'ultimo rilevamento radar del DC9

ADR.: confermo che quella sera non ci fu intervento per identificazione di tracce significative non note.

La tesi della "normalità", ribadita dal SARNATARO negli interrogatori resi quale imputato negli interrogatori 28 settembre 1989 e 19 dicembre 1995 non trova riscontro nelle risultanze processuali né è credibilmente supportata dal medesimo a fronte delle contestazioni mossegli.

Non soltanto, infatti, egli (che pure era, al pari dell'ACAMPORA, assistente del capo controllore) nulla sa spiegare, negli interrogatori resi quale imputato in ordine alla richiesta pervenuta a Licola circa la presenza di traffico militare americano nonché sulla individuazione, quella sera, di plottaggi caratterizzati da velocità propria di aerei militari; ma altresì le sue affermazioni, nell'interrogatorio al G.I. del 19.12.1995, in ordine alla presenza di in Sala Radar del DE MASI, richiamato d'urgenza in Sala benché inizialmente inserito nel turno successivo (turno "B") sono in aperta contraddizione con la sua deposizione testimoniale, posto che, come si è diffusamente evidenziato in premessa, da detta presenza scaturisce concreto indizio d'una diffusione d'uno stato di agitazione all'interno della Sala operativa di Licola ben prima della telefonata delle 19.18 zulu di Martinafranca.

6) ROCCO GERARDO:

Il ROCCO sentito come teste dal G.I. in data 14 novembre 1986, depone nei seguenti termini:

All'epoca dei fatti ero visore allo schermo radar quando la traccia del DC9 apparve sullo schermo venne effettuata l'identificazione e la traccia stessa venne seguita fino all'uscita della portata radar.

A.D.R.: Ricordo benissimo che in quella circostanza non vi era eccessivo traffico aereo.

Quello presente nella zona era tutto traffico identificato.

Di ciò sono sicuro perché in caso di tracce non identificate si pone in essere una procedura speciale che non venne eseguita altrimenti me ne ricorderei.

Anche il ROCCO si allinea pertanto alla versione dei colleghi sulla "normalità" del sito di Licola, mantenendo tale atteggiamento anche negli interrogatori resi quale imputato in date 28 settembre 1989 e 22 marzo 1995.

Ma, al pari che per gli altri imputati anche la sua versione contrasta con le obiettive risultanze processuali in precedenza evidenziate che non sono credibilmente scalfite dalle risposte fornite dall'imputato alle contestazioni mossegli; va ricordato a riguardo che il Rocco quella sera era lettore al PPI e

ammette di aver visualizzato la traccia del DC9 ma non sa spiegare la inconciliabile differenza tra la presunta traccia del DC9 emergente dai plottaggi inviati 10, 11.07.1980 e quella risultante dalle conversazioni telefoniche di quella notte e quella ancora (la LIMA K 477) che quella medesima notte venne trasmessa per Telex a Martinafranca come correlata al DC9 (traccia anch'essa inizializzata dal ROCCO) e insiste invece nell'affermare che in prossimità del momento dell'ora del sinistro vide scendere sull'AMBRA 13 solo il DC9.

Per ciò che concerne poi l'inquadramento giuridico delle condotte delittuose ascritte agli imputati prestanti servizio nella Sala Operativa di LICOLA, ai quali con Mandato di Comparizione emesso a suo tempo furono contestate le medesime tipologie di reato ascritte agli imputati operanti presso il CRAM di MARSALA, vanno qui fatte considerazioni in gran parte analoghe a quelle già fatte da questo Ufficio relativamente a tali ultimi imputati; si sostiene cioè l'assorbimento delle condotte di favoreggiamento e di falso per soppressione nella parte attinente la mancata identificazione di tracce in sede di deposizioni testimoniali in quelle di falsa testimonianza; si sollecita declaratoria di non doversi procedere per non aver commesso il fatto in ordine a quella parte dell'imputazione di falso attinente la soppressione dei dati radar (atteso che come si vedrà infra di essa sono chiamati a rispondere altri imputati) e con riferimento all'imputazione residua di falsa testimonianza, esclusa l'aggravante ex art. 112 n. 1, C.P., si prende atto dell'intervenuta prescrizione essendo decorsi oltre sette anni e mezzo dalla commissione dei reati (tenendo presente, come già osservato sub MARSALA, che all'epoca del commesso reato il delitto di falsa testimonianza, pur aggravato ex art. 61 n. 9 C.P. veniva punito con pena massima edittale non superiore a quattro anni di reclusione).

Conclusivamente nei confronti degli imputati ABBATE Gerardo, DI MICCO Antonio, ACAMPORA Tommaso, ALBINI Lucio, SARNATARO Gennaro e ROCCO Gerardo va sollecitata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui al capo P) (ivi assorbito quello di cui al capo Q) e per non aver commesso il fatto in ordine al delitto di cui al capo R).

Restano, per esaurire le posizioni attinenti la Base di LICOLA, da esaminare le imputazioni ascritte agli Ufficiali MANDES Aurelio, DE CRESCENZO Mario, DE ANGELIS Vincenzo e TESSITORE Pietro, prestanti servizio a vario titolo presso il CRAM di Licola ma non presso la Sala Operativa.

7) MANDES AURELIO:

La posizione di MANDES Aurelio, Comandante del GRAM di LICOLA nel giugno 1980 e imputato della fattispecie ex art. 476 e 490 C.P., appare diversa da quelle sin qui esaminate atteso che emerge con certezza la sua estraneità in ordine all'addebito contestatogli.

La consegna di un mero estratto dei plottaggi da parte del Comando del GRAM invece del Modello DA-1 avvenne l'11 luglio 1980 mentre è pacifico che il MANDES lasciò il Comando di LICOLA il giorno successivo al sinistro, facendovi ritorno soltanto a metà luglio; le complesse indagini espletate non hanno in alcuna supportato l'ipotesi che la condotta innanzi descritta sia comunque da ricondursi a ordini impartiti dal comandante del GRAM.

Non appare quindi riconducibile al MANDES la specifica condotta a lui ascritta, della quale peraltro è allo stato indiziato l'allora Capo dell'ufficio Operazioni DE ANGELIS. Conseguentemente nei suoi confronti va chiesto di non doversi procedere per non aver commesso il fatto

8) DE ANGELIS VINCENZO:

Il DE ANGELIS era all'epoca dei fatti Capo Ufficio Operazioni del GRAM di LICOLA; a lui come tale sono certamente riferibili la consegna al Terzo ROC di meri estratti, incompleti, del DA-1 nonché il mancato rinvenimento dei Telescritti inviati da LICOLA a MARTINAFRANCA. Il DE ANGELIS, nell'interrogatorio del 24 settembre 1992 (nel corso del quale pur avendo ancora la qualità di indiziato, fu ampiamente interrogato sui fatti) ammette di aver fatto da tramite per l'invio a MARTINAFRANCA della documentazione risultata come si è detto carente; non sembra assolutamente giustificabile la sua tesi di aver fatto da mero passacarte avuto riguardo all'importanza nel suo ruolo della delicatezza della richiesta di documentazione che gli era stata inoltrata.

Quanto alla qualificazione giuridica nelle condotte ascrivibili al DE ANGELIS esse in sede di rubrica sono state formulate come segue:

AA) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 351 C.P. per avere quale Capo Ufficio Operazioni del GRAM di LICOLA concorso con persone non identificate disperso i Telescritti inviati da LICOLA a MARTINAFRANCA la notte tra il 27 ed il 28 giugno 1980 e custoditi presso il GRAM di LICOLA.

AB) delitto p. e p. dagli artt. 110, 476, 490 C.P. perché in concorso con persone non identificate quale Capo Ufficio Operazioni del GRAM di LICOLA occultava il modello DA-1 relativo alle tracce registrate presso il GRAM medesimo la notte tra il 27 e il 28 giugno 1980 trasmettendo al ROC di MARTINAFRANCA che ne faceva richiesta solo un estratto contenente un numero limitato di tracce.

Delitti commessi in LICOLA entro il luglio 1980.

Va peraltro preso atto che entrambi i delitti sopra indicati sono prescritti essendo decorsi oltre quindici anni dalla loro commissione.

9) DE CRESCENZO MARIO:

Come già sottolineato in precedenti richieste è emersa l'estraneità del DE CRESCENZO Mario alle imputazioni a lui contestate (artt. 351, 476, 490 C.P.) per aver soppresso le minute dello stralcio delle registrazioni effettuate a LICOLA la notte tra il 27 e il 28 giugno 1980 nonché il modello DA-1; e ciò in quanto, relativamente alle minute è emerso che detta distruzione è riferibile all'imputato TESSITORE Pietro (vedi subito infra sub 10) mentre quanto alla soppressione del modello DA-1 questa è stata operata in epoca (data anteriore e prossima all'agosto 1988) nella quale egli non prestava più servizio presso la sede di LICOLA (il DE CRESCENZO lasciò Licola nell'ottobre 1985).

Si ribadisce pertanto la già formulata a suo tempo richiesta di non doversi procedere per non aver commesso il fatto.

10) TESSITORE PIETRO:

Al Tessitore sono ascritti gli stessi reati contestati al DE CRESCENZO con la sola differenziazione della data del commesso reato essendo emerso che era egli l'Ufficiale che aveva provveduto alla distruzione degli stralci di registrazioni e del Modello DA-1 il 12 settembre 1984. In sede di primo interrogatorio quale imputato (G.I. 5 febbraio 1990) il Tessitore non ha saputo giustificare la suindicata distruzione, pur prendendo atto della esistenza della sua sigla sui registri di protocollo, alla data del 12 settembre 1984, accanto all'annotazione della distruzione della documentazione attinente l'attività di intercettazione del Sito di Licola del 26 giugno 1980 trasmessa il 27 giugno 1980 a Martinafranca (distruzione che egli poi ammette esplicitamente nel successivo interrogatorio del 22 marzo 1992), pur riconoscendo che, all'epoca, egli era consapevole che trattavasi di documentazione attinente il DC9 di USTICA; il Tessitore non nega di essere a conoscenza che quella documentazione era sottoposta a sequestro

giudiziario ma sostiene che quanto distrutto erano mere copie e che gli originali erano stati trasmessi all'A.G.

Per ciò che concerne il capo V, va dato atto, in esito ad ulteriori accertamenti istruttori (cfr. in particolare deposizione NAPOLITANO in data 18 gennaio 1996; per la soppressione del modello DA-1 si procede a carico di altri indagati col nuovo rito), che il modello DA-1 fu distrutto in contesto temporale diverso e successivo da quello indicato sui registri di protocollo del 12 settembre 1984.

Conseguentemente, limitatamente all'accusa di soppressione del modello DA-1 va chiesto di non doversi procedere nei confronti del TESSITORE per non aver commesso il fatto.

Resisterebbe invece l'accusa attinente la distruzione delle minute dei tracciati radar in quanto pur essendo pacifico che trattavasi di copie da un lato esse dovevano comunque essere conservate in forza del Decreto di sequestro emesso dall'A.G. e d'altro lato gli originali (va puntualizzato a riguardo che trattasi dei plottaggi estratti in data 11 luglio 1980) alla data del 12 settembre 1984 non erano ancora pervenuti all'A.G. essendo stati, dopo la consegna all'ITAV nel luglio 1980, consegnati direttamente alla Commissione LUZZATTI.

D'altra parte, il fatto che nei registri sia stata annotata la distruzione sembra confermare l'atteggiamento psicologico - eludente il dolo - dedotto dal TESSITORE.

Permane, dunque, il dubbio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che giungerebbe comunque a prescrizione nel settembre 1999.

Si chiede che anche per tale parte della condotta sia dichiarato non doversi procedere nei confronti del TESSITORE perché il fatto non costituisce reato.

Capi AG) ed AL): delitti pp. e pp. dall'art. 372 C.P. contestati a Massari Porfirio e Trombetta Antonio

Dei vari soggetti operanti presso l'ACC di Ciampino è stato elevato indizio di reato solo nei confronti del Capo Controllore MASSARI Porfirio e del Responsabile della Sala Operativa del Sotto Centro di Soccorso TROMBETTA Antonio.

Per ciò che concerne il MASSARI Porfirio va preso atto del suo intervenuto decesso e va' quindi chiesto di non doversi procedere per morte del reo pur

doendosi comunque rilevare in questa sede, come già evidenziato ampiamente in altra parte della requisitoria, l'assoluta inattendibilità delle sue dichiarazioni laddove sentito dal G.I. nega contro l'evidenza e delle registrazioni telefoniche e delle dichiarazioni di altri testi insiste a negare di aver chiamato quella notte l'Ambasciata Americana.

Il MASSARI era stato comunque ampiamente interrogato sui fatti nell'interrogatorio del 23 gennaio 1992; in sede di rubrica la contestazione è stata precisata nei seguenti termini:

AG) delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. perché sentito come teste dal G.I. di Roma il 18 marzo 1991 e il 23 luglio 1991 falsamente affermava di non aver mai sentito parlare la notte tra il 27 e il 28 giugno 1980 presso l'ACC di Ciampino di traffico militare americano e tantomeno di aver parlato con l'Ambasciata Americana.

Per ciò che concerne il TROMBETTA Antonio in sede di rubrica l'imputazione è stata formulata nei seguenti termini:

AL) "delitto p. e p. dagli artt. 372, 61 n. 9 C.P. perché deponendo come teste dinanzi al G.I. di Roma in data 24 luglio 1991 rendeva dichiarazioni reticenti in ordine all'effettuazione di telefonate effettuate presso la Sala del Sotto Centro di Soccorso di Ciampino all'Ambasciata Americana la sera del 27 giugno 1980, nonché su chi l'avesse effettuata; con l'aggravante di avere agito quale P.U.".

In ordine a detto reato il Trombetta comunque è stato già interrogato "sui fatti" il 14 gennaio 1992.

- Emerge evidente dagli atti l'atteggiamento reticente del TROMBETTA che, dopo avere addirittura sostenuto, nella prima deposizione del 20 giugno 1991 di non essere presente in Sala Operativa la sera del 27 giugno 1980 al momento in cui dal sito partivano telefonate che lo vedevano interlocutore e di aver raggiunto il posto di lavoro solo intorno alle 22.45 locali, nella successiva deposizione del 24 luglio 1991, dopo aver preso atto della sua presenza al Centro di Sotto Soccorso di Ciampino in orario di molto precedente, nega però di essere stato presente alla telefonata delle ore 20.22 zulu tra il Maresciallo BRUSCHINA e Martinafranca e assume di non ricordare chi fosse l'Ufficiale dell'ACC che aveva portato nella Sala del Sotto Soccorso la notizia della presenza di traffico americano nella zona del sinistro, e di escludere che il Capo Controllore di Ciampino avesse telefonato dall'ufficio di esso TROMBETTA all'Ambasciata Americana.

Va tuttavia rilevato che, anche a prescindere dalla oramai intervenuta prescrizione, in ordine all'imputazione ascritta al TROMBETTA appare operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 376 C.P. avendo l'imputato nel già citato interrogatorio dinanzi al G.I. del 14 gennaio 1992 sostanzialmente superato l'iniziale atteggiamento di reticenza, indicando nel MASSARI Porfirio il nome dell'Ufficiale che portò al Centro di Sotto Soccorso la notizia sulla presenza di traffico americano e che effettuò poi da detto ufficio la telefonata all'Ambasciata Americana.

Capo E): delitti pp. e pp. dagli artt. 323, 479 e 378 C.P. contestati a: Pisano Franco, Zauli Domenico, Cavatorta Giovanni e Muzzarelli Gianluca.

La relazione della Commissione PISANO si caratterizza per tutta una serie di contraddizioni e discrasie.

Da un lato essa viene istituita dal Ministro ZANONE (17 marzo 1989) con un compito piuttosto circoscritto e cioè quello di accertare se "in tutti gli Enti e Comandi delle FORZE ARMATE comunque interessati si siano pienamente rispettate le norme e procedure in vigore e la necessaria diligenza; nella circostanza dell'incidente possano ravvisarsi disfunzioni o carenze riguardanti l'organizzazione dei servizi e l'impiego degli apparati".

D'altro lato la collocazione temporale dell'affidamento dell'incarico (il giorno dopo il deposito della prima perizia BLASI che concludeva univocamente nell'individuare nell'esplosione di un Missile la causa della caduta del DC9) e l'operare della Commissione in un contesto comunque caratterizzato già da alcuni anni da una forte contestazione, specie sui mass media, dell'operato dell'Aeronautica Militare sulla vicenda di USTICA, fanno sì che nelle sue conclusioni la Commissione PISANO devii in qualche modo dai limiti dell'incarico affidatole dal Ministro, finendo anche per pronunziarsi anche sul merito della causa del sinistro, ovviamente in senso diverso da quello a cui era pervenuta la perizia BLASI.

I tempi affidati dal Ministro alla Commissione furono indubbiamente ristretti anche se non perentori (la relazione comunque è depositata già il 5 maggio 1989) ma ciò non può giustificare vistose incongruenze nella scelta del materiale da allegare alla relazione stessa. A riguardo va altresì in particolare evidenziato che risultano non allegate alla copia della relazione della Commissione trasmessa al G.I. Dott. BUCARELLI talune dichiarazioni, pur raccolte dalla Commissione medesima, che già allora avevano una loro significatività nella ricostruzione del

contesto in cui maturò l'evento luttuoso, anche se indubbiamente ebbero poi un ben più ampio e articolato approfondimento e sviluppo nel corso dell'Istruttoria formale: in particolare:

- 1) La dichiarazione resa il 12 aprile 1989 dal Generale MANGANI Romolo.
- 2) La dichiarazione resa dal Tenente Colonnello LIPPOLIS Guglielmo (estremamente interessante per i suoi riferimenti alle ipotesi fatte su una esplosione).
- 3) La deposizione, di una singolare laconicità, di MASSARI Porfirio.
- 4) La deposizione del Generale FIORITO DE FALCO (il cui contenuto è in netto contrasto con le risultanze delle telefonate pur in possesso della Commissione).

Si osservava nelle requisitorie in data 21 dicembre 1991, con le quali si esercitò l'azione penale, che:

"da plurimi, convergenti elementi appare che si sia volontariamente operato perché non potesse emergere - dalla lettura della documentazione e della relazione - la situazione di allarme che si determinò all'interno della Forza aerea sin dalla sera stessa del 27 giugno 1980. Si premette che anche tale accertamento è del tutto indipendente dalla reale causa della perdita del DC9. Ciò che autonomamente rileva è che informazioni essenziali per la valutazione dell'accaduto furono taciute, oltre che nell'immediatezza del fatto, anche nel corso dell'attività della Commissione ministeriale.

- Sotto quest'ultimo profilo, si osserva:

- 1) Nella relazione non si fa alcun riferimento alla vicenda della telefonata di BRUSCHINA e della complessa attività che ne seguì.
- 2) Nell'allegato G - 3, a pag. 3, si attesta che la notizia della esistenza di traffico americano nella zona dell'incidente (della quale si dà peraltro una versione riduttiva e non corrispondente al tenore dell'annotazione sul brogliaccio di MARZULLI, che peraltro non viene allegato) fu verificata "sentendo il personale di servizio all'ACC di Roma la sera dell'incidente, senza tuttavia poter trovare nessun tipo di conferma da parte di alcuno"; in realtà, nessuna attività fu compiuta dalla Commissione per verificare la fondatezza di tale notizia. In particolare, non furono identificati ed escussi quanti operavano nella sala dell'ACC, al fine di accertare l'origine della informazione, ad eccezione del solo MASSARI.

3) Né nella relazione, né negli allegati si fa alcun cenno alla esistenza delle registrazioni delle conversazioni telefoniche di Martina Franca, benché esse fossero disponibili sin dal luglio 1988, come comunicato allo Stato Maggiore dal Comandante della 3^a Regione aerea in data 10 luglio 1988. In realtà, dalla registrazione delle dichiarazioni rese da LIPPOLIS il 10 aprile 1989 risulta con chiarezza che i componenti della Commissione si proponevano l'ascolto delle telefonate e che esso era finalizzato ad accertare quali attività fossero state compiute in relazione alla segnalazione di traffico americano. E' quindi implausibile che l'ascolto non sia stato effettuato, anche in considerazione dell'annotazione della telefonata a ciò relativa delle 22,27. Si osserva, in particolare, che gli interroganti - a fronte della impossibilità di LIPPOLIS di ricordare il contenuto esatto delle informazioni ricevute e le conseguenti attività - asseriscono che il mancato ricordo non ha particolare importanza, in quanto il punto potrà essere chiarito il giorno seguente con l'ascolto della telefonata.

4) Nell'allegato G, sopra richiamato, si attesta che l'annotazione della conversazione con BRUSCHINA a ore 22,27 del brogliaccio del Soccorso di Martina Franca è relativo alla richiesta di intervento di mezzi statunitensi, perché collaborino nelle ricerche. Dal contenuto della registrazione dell'esame di LIPPOLIS risulta invece che gli interroganti erano pienamente consapevoli che l'informazione si riferisce al momento dell'incidente e non ha a che vedere con richieste di aiuto (che sono solo la ovvia conseguenza della ben più rilevante informazione sostanziale). E infatti essa è posta in relazione con l'annotazione relativa alla ricerca di una portaerei e più in generale con la individuazione delle cause del sinistro.

5) Dall'ascolto della predetta registrazione risulta ancora che sin dall'immediatezza del fatto il LIPPOLIS raggiunse la convinzione (vera o falsa non rileva ai fini della presente argomentazione) che a bordo del DC 9 fosse esploso un ordigno. Il LIPPOLIS aveva addirittura individuato il punto di esplosione, attraverso l'esame del materiale recuperato e contatti con l'ITAVIA. Di tutto ciò non vi è traccia né nel verbale allegato alla relazione, né nella relazione stessa.

6) Alla relazione conclusiva della Commissione non risultano allegati taluni degli atti compiuti ed in particolare - tra le altre - le dichiarazioni di LIPPOLIS, FIORITI DE FALCO, MANGANI, ABBATE, CORVARI e MASSARI, tutte di particolare rilievo.

7) Più in generale, nella relazione si afferma che non si dà conto del contenuto delle registrazioni radar del controllo del traffico civile, in quanto esse sarebbero

state sequestrate sin dal 22 luglio 1980 dall'Autorità Giudiziaria e quindi sarebbero state indisponibili. In realtà risulta che copie dei nastri radar furono fatte sin dalla sera stessa del fatto.

Appare del tutto inspiegabile il minimo peso dato dalla Commissione alle telefonate registrate presso il Sito di Martinafranca dei quali la Commissione era in possesso (telefonate allora non ancora acquisite dall'A.G.) e che la Commissione non risulta aver valutato benché l'Ufficiale incaricato di fare accertamenti a Martinafranca, Colonnello BARALE (vedi deposizione al G.I. 22 giugno 1991) affermi di averle esaminate e portate all'attenzione della Commissione (in particolare egli sentì il Ten. Col. LIPPOLIS proprio con riferimento a talune risultanze di dette telefonate).

Particolarmente significativa a riguardo è la trascrizione di una conversazione tra il LIPPOLIS e il Colonnello BARALE in data 10 aprile 1989 (conversazione già riportata, in ampi stralci, nella prima parte della requisitoria), rinvenuta agli atti della Commissione PISANO ma non ad essa allegata, nella quale si parla espressamente dell'ipotesi di una esplosione, del famoso "plotting" redatto a Ciampino subito dopo i fatti dal Tenente Colonnello RUSSO e del casco da pilota statunitense "Drake" di cui si è già parlato in precedenza (e del quale ulteriormente si parlerà infra a proposito della posizione dell'imputato BOMPRESZI) e che non risulta tra i reperti sequestrati.

Va' altresì sottolineata una sostanziale elusione da parte della Commissione PISANO dell'importantissimo dato costituito dalla telefonata del Maresciallo BRUSCHINA di CIAMPINO al Maresciallo MARZULLI di MARTINAFRANCA delle ore 22.27 zulu relativa alla presenza di traffico americano in zona incidente, telefonata meramente menzionata nella pagina quattro dell'allegato "1" della relazione; ciò sotto un triplice profilo:

1) Anzitutto non viene evidenziato il contegno, di per sé eloquente della telefonata (nonché di quelle che vi fanno seguito), nel corso del quale si fa anche riferimento della presenza di Portaerei nel luogo del sinistro che, recentemente è stato confermato anche dagli esperti N.A.T.O. (vedi quanto sul punto evidenziato nella prima parte della Requisitoria), e ciò benché come si è già detto, le telefonate di MARTINAFRANCA fossero state ascoltate.

2) Nel succitato allegato "1" della relazione l'annotazione della telefonata di BRUSCHINA sul brogliaccio è solo richiamata senza che venga allegato il testo del brogliaccio del RCC di MARTINAFRANCA pur già in se stesso significativo (il Maresciallo MARZULLI così annotava: "telefonata BRUSCHINA UFF. ACC

Roma che in zona incidente trovassi traffico americano, chiede se necessario informare Ambasciata per notizie").

3) La mera annotazione di cui all'allegato "I" sopra indicata viene poi ulteriormente svalutata nell'allegato "G" della relazione PISANO in cui si afferma che l'annotazione sul brogliaccio del Soccorso di Martinafranca concerneva la richiesta di mezzi di intervento e soccorso destinati nella zona del disastro. In realtà, i membri della Commissione che interrogarono LIPPOLIS, erano consapevoli che l'informazione si riferiva al momento della caduta dell'aereo, essendo peraltro posta in relazione con l'annotazione relativa alla portaerei".

Tutto ciò ha comportato la sostanziale omissione da parte della Commissione di tutta la problematica relativa alla segnalazione quella notte di traffico americano; eppure che la Commissione si fosse posta il problema emerge proprio dalla succitata dichiarazione del Capo Controllore di Ciampino MASSARI Porfirio, (come si è evidenziato sopra non trasmessa al G.I. BUCARELLI) al quale viene chiesto, se fosse stato consapevole quella notte della presenza di traffico americano, non procedendo oltre nell'interrogatorio pur dopo la laconicissima risposta (NO) in cui si sostanzia tutto l'interrogatorio d'uno dei principali protagonisti, data l'importanza del Sito, di quella notte.

Peraltro appare non corrispondente a verità l'affermazione della Commissione all'allegato "G-3" secondo cui la notizia dell'esistenza del traffico americano nella zona del disastro era stata verificata sentendo il personale di servizio dell'ACC di Ciampino senza poter trovare alcun tipo di conferma da alcuno atteso che la Commissione non identificò né escusse la quasi totalità del personale (e si noti come già osservato in precedenza, che anni dopo alcuni di costoro, identificati, forniscono conferma all'A.G. della presenza di traffico militare! vedi deposizioni COLONNELLI e CUCCHIARELLI) limitandosi a sentire il già citato MASSARI Porfirio e i soli controllori CORVARI e LA TORRE (le dichiarazioni del Corvari e del La Torre non furono peraltro inserite tra gli allegati alla relazione).

La posizione difensiva degli imputati, pur nella puntualizzazione dei rispettivi ruoli (il Generale PISANO affermando di aver sostanzialmente delegato l'indagine sui collaboratori riservando a se gli inputs per i necessari approfondimenti, nonché l'esame dei Generali di squadra aerea, il CAVATORTA sostenendo di aver curato essenzialmente il profilo attinente i velivoli nazionali e stranieri, i poligoni e i missili, lo ZAULI l'architettura generale della relazione il MUZZARELLI rivendicando a se essenzialmente una funzione di Segreteria) è caratterizzata comunque da una comune linea di fondo.

Tutti gli imputati, nei loro interrogatori (PISANO 5 giugno 92, ZAULI 5 giugno 92, CAVATORTA 8 giugno 92, MUZZARELLI 22 settembre 92), evidenziano i limiti temporali della loro indagine che non aveva il carattere di formale inchiesta, l'ampio spazio dato, proprio per esigenze di tempo, ad altri Ufficiali per l'approfondimento di singoli argomenti (Colonnelli PASCARELLA per il Si di Ciampino, BARALE per quello di Martinafranca e in genere per quello di Soccorso, GAUDIO e PONGILUPPI per gli aspetti connessi alla Difesa Aerea), l'imponente mole del materiale da compulsare e la materiale impossibilità di effettuare una vera e propria indagine sui fatti avuto riguardo da un lato ai suddetti limiti temporali che avevano caratterizzato l'incarico dato dal Ministro ZANONE al Capo di Stato Maggiore PISANO e d'altro lato alla necessità segnalata, quantomeno oralmente, dallo stesso Ministro, di non interferire con l'istruttoria penale in corso e con l'inchiesta avviata contestualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cosiddetta Commissione PRATIS); gli imputati medesimi, con particolare riguardo al Generale ZAULI, non negano che, valutata ex post, l'attività della Commissione possa esporsi a talune censure di inadeguatezza o comunque non adeguato approfondimento (specie con riferimento alla questione della segnalata presenza del traffico americano) ma protestano la loro buona fede.

Osserva il P.M. che talune delle argomentazioni difensive addotte dagli imputati sono condivisibili; ad esempio può convenirsi col Generale ZAULI sul rilievo che l'affermazione della relazione, che si è visto essere oggettivamente falsa, secondo cui erano stati sentiti tutti i controllori di volo di Ciampino, non era frutto di consapevole dolo avendo comunque la Commissione sentito quelli che potevano essere i soggetti più qualificati dell'A.C.C. di Ciampino al momento del fatto (MASSARI, CORVARI, LA TORRE).

Si concorda anche sul fatto che rientrava nell'ambito della valutazione discrezionale della Commissione stessa operare una cernita del materiale da allegare alla relazione vera e propria, e che quindi non può imputarsi alla Commissione il fatto in sé stesso che non tutto quanto raccolto o verbalizzato dalla Commissione stessa sia stato allegato alla relazione, stante appunto il carattere "lato sensu" informale dell'incarico dato dal Ministro (e infatti tutti gli imputati tengono a puntualizzare che la cosiddetta "Commissione PISANO non era in realtà tale ma solo un gruppo di lavoro scelto, in via informale, dal Capo di S.M. PISANO per espletare l'incarico affidatogli dal Ministro ZANONE; considerazioni queste che non escludono però la rilevanza pubblica dell'attività svolta dal "gruppo di lavoro", attività comunque sfociata in una relazione ufficiale al Ministro della Difesa).

Più in generale e andando anche oltre le osservazioni difensive, è certo che non possa costituire oggetto di accertamento penale sotto il profilo dei reati contro la fede pubblica le parti valutative degli atti compiuti dal pubblico ufficiale e quelle che - o per esser manifestazione di volontà o per costituire il presupposto argomentativo di valutazioni discrezionali -

Per ciò che concerne l'omissione dell'attestazione di fatti effettivamente verificatisi, si veda quanto si osserva in altra parte delle requisitorie.

Entrambi questi aspetti potranno naturalmente essere valutati quali indizi della sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi di altre condotte, previste dalla legge come reato (ad esempio, il favoreggiamento personale o l'abuso in atti d'ufficio).

Va dunque riconsiderato il complesso delle imputazioni di cui devono rispondere i Componenti della Commissione PISANO.

Il nucleo essenziale dell'accusa è costituito da tre aspetti:

1. L'omessa indicazione nella relazione e negli allegati degli importanti elementi raccolti circa le informazioni subito ottenute dalla Difesa aerea e dal Centro di controllo del traffico circa il possibile coinvolgimento del DC9 in un evento esterno.
2. L'attestazione nella relazione di un'attività di verifica sulle circostanze di cui al punto 1., che in realtà o non aveva avuto luogo del tutto oppure si era verificata in termini assai diversi.
3. La sistematica svalutazione nella relazione di qualunque elemento che potesse portare a giudizi di responsabilità nei confronti dei vertici dell'Aeronautica.

Dagli atti appare certa l'elusione da parte della relazione PISANO di quella che era una realtà emergente dagli atti di cui la Commissione aveva già la disponibilità: l'esistenza di una situazione di incertezza e di allarme nei Siti del controllo del traffico civile e della Difesa Aerea in ordine a quanto verificatosi la notte tra il 27 e il 28 giugno 1980, situazione che, anche sulla base di una segnalata presenza di traffico militare americano aveva portato a contattare l'Ambasciata Americana ed a fare ricerche di una portaerei; detti elementi certo non erano tali da consentire alla Commissione di esprimere un giudizio certo su quanto verificatosi quella notte o nelle prime ore della mattinata successiva, ma erano tali da imporre in primo luogo accertamenti mirati ed approfonditi e

comunque da suggerire in sede di relazione finale l'uso di margini di prudenza e di dubbio invece del tutto obliterati.

Posto infatti che certamente, nel corso dello svolgimento delle attività della Commissione, fu ben presente agli imputati il problema della segnalata presenza del traffico militare americano (come del resto ammesso dagli imputati medesimi: vedi interrogatorio PISANO pag. 14 della trascrizione e interrogatorio Generale ZAULI pag. 20 della trascrizione) e che tale problema rivestiva evidentemente un peso determinante nell'ambito del compito affidato alla Commissione stessa (tanto più che la Commissione medesima aveva ritenuto opportuno di dover rispondere, in sede di relazione, alle conclusioni della Commissione BLASI che a quella ventilata presenza di traffico militare erano logicamente connesse) non possono ritenersi, frutto di mera negligenza la plateale sottovalutazione dell'annotazione relativa alla telefonata di BRUSCHINA, a MARZULLI, già evidenziata in precedenza, la non avvertita necessità di sentire lo stesso BRUSCHINA e l'omesso ascolto delle bobine che gli imputati pur ammettono essere state inviate allo SMA da Martinafranca (mancato ascolto giustificato da un lato con la non disponibilità di un registratore ! - cfr. interrogatorio ZAULI pag. 51 trascrizione - e d'altro lato con la mera acquiescenza all'affermazione del Generale FRIGO che in detta bobina non vi sarebbe stato nulla di rilevante - cfr. interrogatorio ZAULI pag. 52 trascrizione e interrogatorio Colonnello MUZZARELLI pag. 21 trascrizione).

Altresì, non è possibile ascrivere a mera negligenza, una volta stabilito, anche sulla sola base dell'annotazione sul brogliaccio del Soccorso di Martinafranca, che era quantomeno certo che la notizia sulla presenza del traffico americano proveniva da Ciampino, la superficialità dell'indagine svolta dalla Commissione presso l'ACC di Ciampino, sostanziata in brevissimi interrogatori del MASSARI, del CORVARI, e del LA TORRE (solo al MASSARI peraltro viene contestata l'annotazione del brogliaccio di Martinafranca) ed il mancato interpellò, sul punto specifico, del Colonnello FIORITO DE FALCO (al quale vengono poste tutt'altre domande e che avrebbe dovuto comunque riferire sul fatto che le copie delle comunicazioni TBT di Ciampino erano a disposizione dell'A.M.).

Ancora: posto che è pacificamente acquisito, in atti, che la Commissione, pur non ascoltando le telefonate registrate a Martinafranca, né leggendo le trascrizioni che ne erano state fatte nel 1988, pur parzialmente, aveva però la disponibilità della registrazione della conversazione intervenuta a Martinafranca tra il Colonnello BARALE e il Colonnello LIPPOLIS, come può sostenersi la buona fede dei Commissari allorché, nello scegliere la documentazione da allegare alla relazione

obliterano del tutto ogni riferimento, a tale importante registrazione nella quale, come si è già detto, il LIPPOLIS parla espressamente dell'ipotesi di un'esplosione?

Deve peraltro prendersi atto, per ciò che attiene la riferibilità delle condotte delittuose ai singoli imputati, dell'estraneità ad esse del Colonnello MUZZARELLI; anche se dagli atti della Commissione egli risulta avere svolto un lavoro non propriamente di Segretario (risultando da alcuni verbali che partecipò anche all'elaborazione del materiale raccolto (vedi a esempio annotazioni sul lavoro della Commissione in date 31 marzo; 5 aprile; 7 aprile 1989, allegate all'interrogatorio del Generale ZAULI) non v'è però prova esaustiva che egli, tra l'altro di grado nettamente inferiore rispetto agli altri componenti la Commissione, abbia avuto un ruolo deliberativo nella stesura della relazione finale e nella scelta degli allegati. Limitatamente al MUZZARELLI va pertanto chiesto non doversi procedere perché manca la prova che abbia commesso il fatto.

Quanto poi all'inquadramento giuridico delle condotte ascrivibili agli altri imputati, il mandato di comparizione emesso in data 28 maggio 1992 lo qualifica nell'ambito delle fattispecie ex artt. 323, 479, 378 C.P..

Relativamente al delitto ex art. 323 C.P. va preso atto che esso a seguito dell'intervenuta novella n. 234 del 1997 non è più configurabile non potendosi ipotizzare nella fattispecie in esame il conseguimento di un profitto patrimoniale proprio o altrui da parte degli imputati.

Deve ritenersi invece assorbita nella condotta propria del delitto di abuso anche quella rubricata come falso ideologico. Al riguardo, infatti, va anzitutto osservato che la parte finale dell'imputazione, quella attestante la presunta omissione di notizie, pur incontestabilmente rilevante ai fini della configurazione del delitto di abuso previgente, non può però integrare il delitto di falso ideologico essendo il prevalente orientamento giurisprudenziale contrario alla configurabilità di falso ideologico per omissione; ma non è possibile neanche configurare il falso ideologico in quelle affermazioni contenute nel testo ufficiale della relazione (e che qui di seguito vengono riportate), che per il loro tenore letterale e per il contesto logico in cui vengono inserite, potrebbero avere l'apparenza di attestazioni ideologicamente false, così come i seguenti incisi:

1) Pag. 63 relazione finale: "gli operatori (del controllo del Traffico Aereo) non hanno rilevato alcuna anomalia o interferenza attorno alla traccia del DC9 ITAVIA".

2) Pagg. 64 e 65 relazione finale: "non è stato possibile pervenire ad alcuna correlazione a causa della indisponibilità.....delle registrazioni delle comunicazioni TBT e telefoniche in possesso dell'A.G."

3) Pag. 73 relazione finale: "... e che sia nel settore della D.A. come in quello del T.A. non era stato messo in atto alcuno dei provvedimenti previsti in caso di situazioni anomale".

Non v'è dubbio che tali affermazioni non corrispondono a verità; tuttavia esse a ben guardare non costituiscono delle attestazioni della Commissione ma sono piuttosto il frutto di giudizi e di considerazioni conclusive che la Commissione trae dal lavoro svolto; lavoro che per quanto si è sopra rilevato presenta profili elusivi di omissioni e incompletezza inquadrabili senz'altro nella già descritta condotta di abuso ma non nella più circoscritta e tipizzata fattispecie di falso ideologico.

Quanto all'ipotesi di favoreggiamento, essa appare correttamente contestata, atteso che non v'è dubbio che all'epoca della relazione della Commissione PISANO (che ripetesì fu costituita all'indomani del deposito della perizia BLASI, la quale concludendo per l'ipotesi del missile come causa della caduta del DC9, automaticamente adombrava livelli di coinvolgimento dell'A.M.) era certamente prospettabile l'esistenza di condotte delittuose ascrivibili all'Aeronautica Militare anche se all'epoca ancora a livello di ignoti, sicché le conclusioni della Commissione erano astrattamente idonee, col loro contenuto elusivo ad ostacolare le indagini che l'A.G. si apprestava a proseguire per l'individuazione dei responsabili quantomeno devianti all'interno dell'A.M. in ordine all'accertamento delle responsabilità.

Ciò posto va rilevato che il delitto di favoreggiamento personale, essendo stato perpetrato nel 1989, è oramai prescritto.

Nel ribadire pertanto la richiesta di non doversi procedere per il MUZZARELLI per non aver commesso il fatto si chiede che il G.I. dichiari non luogo a procedere nei confronti del PISANO, dello ZAULI e del CAVATORTA in ordine ai reati contestati, assorbito quello di cui agli artt. 476 e 479 nella fattispecie di cui all'art. 323 c.p., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (in relazione a quest'ultima fattispecie) e per intervenuta prescrizione (art. 378 c.p.).

Capo AQ): delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. contestato a Bompreszi Bruno; indizio di reità per art. 378 c.p. a carico del medesimo.

Nei confronti del BOMPRESZI già Capo nel 1980 del Secondo Ufficio del SIOS, ed ampiamente interrogato sui fatti negli interrogatori del 6 ottobre 1995, 22 aprile 1996 e 5 giugno 1996, è stata elevata in rubrica imputazione nei seguenti termini:

AQ) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 372 C.P. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deponendo quale teste dinanzi al G.I. di Roma in data 5 novembre 1990, 11 marzo 1991, 22 giugno 1992 e 10 maggio 1995 affermava, contrariamente al vero che sia egli personalmente, quale Capo del Secondo Ufficio del SIOS, sia il SIOS in generale non si erano interessati della caduta del DC9 ad USTICA nei primi mesi successivi all'evento.

Il BOMPRESZI è stato altresì indiziato di favoreggiamento personale, con riferimento al suo intervento all'aeroporto di Bocca di Falco il 4 luglio 1980, per la mancata repertazione e messa a disposizione dell'A.G. del casco di pilota USA "Drake" menzionato dal LIPPOLIS del quale già più volte si è parlato nel corso della presente requisitoria.

Il comportamento processuale del BOMPRESZI si caratterizza, sin dalla prima formale deposizione, per atteggiamenti comuni a quelli già manifestati da altri esponenti dell'A.M. ed in particolare del SIOS (vedi quanto già osservato quanto alle imputazioni contestate al TASCIO ed al PICCIONI) e cioè con la negatoria assoluta di un qualche interessamento, personale e dell'Ufficio nella vicenda del DC9 e di un intervento esclusivamente limitato all'episodio della caduta del MIG Libico; si trascrivono qui di seguito alcune battute significative delle sue deposizioni testimoniali:

Deposizione G.I. 5 novembre 1990: "per quanto concerne la caduta del DC9 di USTICA non mi sono interessato direttamente" -

Deposizione G.I. 11 marzo 1991: "presi parte alla missione di Bocca di Falco in quanto interessato in generale al rinvenimento di relitti di un qualche interesse aeronautico".

Deposizione G.I. 22 giugno 1992: "non vi era alcuna relazione né nella richiesta né nella mia attività... con USTICA".

Deposizione G.I. 10 maggio 1995: "la caduta del DC9 è passata nel nostro Reparto completamente sotto silenzio: cioè era stato ritenuto un incidente di velivolo civile determinato da cause ordinarie".

Va evidenziata la contrarietà al vero di siffatte affermazioni, reiterate nel tempo dal BOMPRESZI avuto riguardo alle seguenti considerazioni.

1) E' documentalmente provato che già il 4 luglio 1980 il BOMPRESZI, assieme al Tenente Colonnello ARGOLAS del Terzo Reparto, si reca all'aeroporto militare di Bocca di Falco a visionare reperti non già per mero generico interesse aeronautico sebbene per controllare (vedi già citate annotazioni sequestrate al Colonnello ARGOLAS) quanto meno se un seggiolino rinvenuto, che si ipotizzava potesse appartenere a un F-104, potesse suffragare l'ipotesi circolante nell'ambiente dell'A.M. d'una collisione tra il DC9 e un aereo militare americano. Il BOMPRESZI non può ovviamente negare tale missione ma in sede di interrogatorio quale indagato di reato (G.I. 6 ottobre 1995) esclude come causale quella della verifica dell'eventuale collisione, e tende a ricondurla al rinvenimento di un casco, non però da pilota, ma da manovratore da portaerei, missione affidatagli però non dal suo superiore diretto Generale TASCIO ma addirittura dal Sotto Capo di S.M. Ferri, e senza comunque collegamento con la vicenda del DC9; in realtà la missione a cui si riferisce il BOMPRESZI non è quella del 4 luglio 1980 bensì quella dell'agosto successivo, che gli fu effettivamente conferita dal Ferri (il Generale TASCIO era in ferie) e di cui sub 2).

2) Il BOMPRESZI, questa volta assieme al Colonnello del Terzo Reparto SIDOTI, partecipa ad altra missione all'aeroporto di Bocca di Falco il 12 agosto 1980, dopo il rinvenimento il 10 agosto 1980 sulla spiaggia di Traiba d'un casco da pilota che risultò poi essere di manovratore di portaerei. Sentito in merito dal G.I. il 22 giugno 1992 il BOMPRESZI, come già ricordato, esclude ogni collegamento di tale missione sia con la vicenda di Ustica che con quella del MIG 23, ma nulla sa replicare alle contestazioni mossegli nel corso della suindicata deposizione; si trascrive qui di seguito uno stralcio significativo della predetta deposizione:

omissis

A contestazione dell'implausibilità che il Sotto Capo dello Stato Maggiore inviasse il reggente del SIOS di persona a Palermo per visionare un casco, peraltro di un Paese alleato, il teste risponde: "Il Generale FERRI forse non

conosceva la nazionalità del casco. Ogni volta che si ha un ritrovamento in mare di oggetti connessi o correlati con attività aerea, si chiede relazione o si va a vedere.

ADR: non andava necessariamente il Capo del SIOS.

ADP.M.R.: Non ricordo casi in cui è andato il Capo del SIOS.

Il fatto che sia andato io può essere stato determinato dall'incarico che ricoprivo ordinariamente e cioè le situazioni e mezzi dei Paesi d'interesse".

omissis

In realtà la rilevanza del rinvenimento di quel reperto sotto il profilo di un possibile collegamento con la vicenda di USTICA è comprovato non soltanto dal fatto che il Sotto Capo di Stato Maggiore invii sul posto il Reggente del SIOS (il Generale TASCIO ad agosto 1980 era in ferie) ma anche dallo stesso atteggiamento contorto tenuto dall'A.M. nella successiva gestione della vicenda: da un lato infatti lo scopo effettivo della missione viene occultato negli atti ufficiali (si che il Colonnello SIDOTI ha avuto buon gioco a lungo a negare di aver partecipato a tale missione finché non gli è stato mostrato l'appunto n. 220/12080 relativo al volo di un PD-808 annotante un suo viaggio da Ciampino a Palermo - Punta Raisi assieme ad altro Ufficiale) e d'altro lato il reperto viene mandato all'Aeronautica per non meglio identificati accertamenti, tramite SIOS, per poi confluire inopinatamente tra i reperti del MIG Libico.

Alla luce delle suesposte risultanze istruttorie non può quindi contestarsi la sussistenza di una condotta reticente da parte del BOMPRESSI nei termini indicati in rubrica.

Per ciò che attiene poi l'indizio del reato di favoreggiamento personale a carico del BOMPRESSI va qui ricordato come dalla più volte citata conversazione tra il LIPPOLIS e il Colonnello Barale emerga un riferimento da parte del LIPPOLIS alla presenza, nell'aeroporto di Bocca di Falco, ai primi di luglio 1980, tra i reperti recuperati, di un casco da pilota con scritto all'esterno Johnn Drake, casco che sarebbe stato preso in considerazione dalla Commissione d'Inchiesta in funzione d'una possibile collisione tra il DC9 di Ustica e un aereo USA. Il casco di cui parla il LIPPOLIS non risulta comunque oggetto di un formale sequestro.

Si è già ampiamente discusso degli elementi che fanno ritenere che effettivamente il casco esistesse, ma anche di quelli in contrasto con tale assunto.

Indubbiamente ove fosse ritenuta certamente riscontrata la presenza del cennato casco tra i reperti concentrati a Bocca di Falco non potrebbe sostenersi plausibilmente da parte del BOMPREGGI che egli non l'abbia visto e valutato; e costituisce altresì elemento ulteriormente indiziante la sospetta "confusione" che il BOMPREGGI fa nel suindicato interrogatorio del 6 ottobre 1995 tra la missione del 4 luglio 1980 e quella del 12 agosto 1980 che gli consente di affermare (contro l'evidenza dell'appunto sequestrato ad ARGIOLOS) che riferi al FERRI e non al TASCIO degli esiti della missione e che il casco rinvenuto era quello di un manovratore di ponte di portaerei e quindi non ricollegabile con la caduta del DC9.

Va però preso atto che, come già evidenziato nella prima parte della requisitoria, non v'è obiettivo e sicuro riscontro, al di là delle dichiarazioni del LIPPOLIS, in ordine alla presenza tra i reperti concentrati a Bocca di Falco del casco da pilota dal LIPPOLIS medesimo descritto; siffatta incertezza impedisce di provare la materialità della condotta di favoreggiamento di cui il BOMPREGGI è stato indiziato.

Conseguentemente in ordine all'indizio ex art. 378 C.P. va chiesto di non doversi promuovere l'azione penale.

Capo AD: delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. contestato a Pugliese Francesco

In rubrica è stata precisata l'imputazione di cui è chiamato a rispondere il PUGLIESE (ampiamente interrogato sui fatti nel corso di ben sei interrogatori tra il 25 luglio 1995 e il 21 gennaio 1997) nei seguenti termini:

AD) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 372 C.P. perché deponendo quale teste dinanzi il G.I. di Roma in date 11 e 19 novembre 1993 nel corso delle predette deposizioni e nel contenuto di proprie dichiarazioni stragiudiziali a dette deposizioni da esso Pugliese allegate affermava falsamente di non essersi mai occupato della vicenda di USTICA nel periodo in cui ricopriva l'incarico di Vice Capo Gabinetto presso il Ministero della DIFESA.

Il Generale Pugliese (Vice Capo Gabinetto al Ministero della DIFESA, dal novembre 1979 sino al 1984, ed, a quell'epoca, Generale di Brigata Aerea) ha costantemente negato sia nelle suindicate deposizioni testimoniali (di cui fa parte integrante la smentita al "Messaggero" a firma dello stesso Pugliese in data 28 ottobre 1993 consegnata al G.I. dal PUGLIESE medesimo nel corso della prima

deposizione dell'11 novembre 1993) sia nei numerosi interrogatori cui è stato sottoposto, di essersi interessato, nella sua qualità di Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa, della vicenda di USTICA se non per due isolati interventi effettuati per la questione del MIG Libico (sustanziatisi essenzialmente in rapporti col Ministero degli Esteri).

Le dichiarazioni del Pugliese non si palesano peraltro veritiere; anche a prescindere dalla totale inverosimiglianza dell'atteggiamento di costante mancanza di ricordi che su ogni documento che gli viene sottoposto relativo ad USTICA (anche in epoca successiva al periodo in cui era Vice Capo Gabinetto e dovette invece occuparsi delle richieste dell'A.G. relative al tragico evento quale preposto all'ITAV, dal 1987 al 1991) ed anche a non voler considerare singolare il mancato rinvenimento, in sede di perquisizione, di tutte le sue agende degli anni successivi al 1979, emergono oggettivamente a suo carico, come prova di un suo coinvolgimento diretto negli accertamenti compiuti dall'Aeronautica Militare nel periodo immediatamente successivo alla tragedia di USTICA i seguenti elementi:

1) La circostanza per cui l'appunto riservato del SIOS in data 9 agosto 1980 relativo all'esito della missione del 4 luglio 1980 a firma del Tenente Colonnello BOMPREGGI viene indirizzato al Gabinetto della DIFESA "alla cortese attenzione del Generale Pugliese", dizione questa che lo stesso Pugliese in sede di interrogatorio riconosce come insolita nella prassi militare, e che quindi è significativa del ruolo del Pugliese come referente all'interno dello Stato Maggiore sulla vicenda di Ustica; va' sottolineato altresì che il cennato appunto del SIOS del 9 agosto 1980 è molto più dettagliato e documentato quanto agli oggetti rinvenuti a Bocca di Falco come estranei al DC9 rispetto all'altro appunto datato 4 luglio 1980 pervenuto al Gabinetto del Ministro della Difesa e proveniente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e del quale si è già parlato in precedenza nella parte della requisitoria relativa all'imputazione p. e p. dall'art. 289 C.P.. La destinazione dell'appunto del SIOS del 9 agosto 1980 alla personale attenzione del Generale PUGLIESE è poi riscontrata da ulteriore documentazione rinvenuta presso il SIOS e precisamente da un altro appunto, collegato a quello sopra indicato redatto nei seguenti termini "prego elaborare sintesi per SISMI e Generale Pugliese Gabinetto Ministro".

2) Le agende sequestrate al Colonnello FIORITO DE FALCO, all'epoca dei fatti preposto al Secondo Reparto dell'ITAV e come noto incaricato nel luglio 1980 di

raccogliere tutto il materiale attinente le registrazioni e i nastri sia dei Radar che delle comunicazioni TBT, dalle quali risulta che prima di essere sentito come teste dal G.I. nell'ottobre 1990 il Fiorito De Falco si reca a far visita al PUGLIESE "per rinfrescarsi la memoria sulla questione USTICA" e, all'esito del colloquio, annota di aver "chiarito alcuni dubbi o buchi di M" (M sta per MARTINI allora Direttore del SISMI Ufficio ove il Fiorito De Falco prestava servizio all'epoca della deposizione testimoniale); il Fiorito De Falco annota altresì il giorno dopo la deposizione, e cioè il 17 ottobre 1990, di aver telefonato al PUGLIESE per riferirgli in merito.

E' di tutta evidenza che siffatte annotazioni (come si vedrà infra a proposito della posizione dell'imputato Fiorito De Falco, quest'ultimo è estremamente preciso e scrupoloso nelle annotazioni giornaliere delle sue agende) sono indicative di una conoscenza dei fatti relativi alla vicenda di USTICA da parte del Pugliese ben più ampia di quella che l'imputato tende ad accreditare nei suoi interrogatori.

3) Il più volte citato appunto SISMI indirizzato anche al Ministro della DIFESA, datato 31 luglio 1981 nel quale viene indicato il giorno 14 luglio 1980 come data di caduta del MIG Libico; il PUGLIESE afferma (interrogatorio G.I. 7 dicembre 1995, pagg. 34 e segg. trascrizione) di non essersi affatto accorto di siffatto appunto, pur certamente posto all'attenzione del Gabinetto del Ministro, anche se deve ammettere che *"...devo dire sinceramente che per la materia trattata, se dovevano essere rimessi ad un Vice Capo di Gabinetto, probabilmente sarei stato io il più indicato, trattandosi di materia aeronautica, che comunque non trovava una collocazione nell'ambito dei rispettivi uffici. A volte, se non altro, per conoscenza: essendo un Ufficiale Generale dell'Aeronautica, la conoscenza di queste tematiche, probabilmente, poteva essere ritenuta anche opportuna..."*

L'affermazione del PUGLIESE, (formulata subito dopo le frasi sopra riportate) *"devo proprio dichiarare che appunti del Direttore del SISMI io non ne ho mai visti"* non si palesa peraltro credibile avuto riguardo alla circostanza per cui l'attenzione del Generale PUGLIESE non poteva non essere richiamata sul suindicato appunto stante lo stretto collegamento col precedente costituito dalla nota del Ministero degli Esteri del 21 luglio 1980 attinente richiesta di sopralluogo da parte di tecnici libici per la vicenda del MIG Libico, nota che viene espressamente indirizzata alla cortese attenzione del Generale PUGLIESE. Va

osservato altresì che lo stesso PUGLIESE riconosce (pag. 36 trascrizione interrogatorio 7 dicembre 1995) che conosceva a memoria la data di caduta del MIG Libico.

4) Va poi ulteriormente valutata, quale elemento di ulteriore riscontro d'un ruolo di rilievo del PUGLIESE nella vicenda di USTICA la circostanza, emergente da altra annotazione dell'agenda del FIORITO DE FALCO datata 3 luglio 1990 secondo la quale il PUGLIESE (all'epoca dei fatti Ispettore dell'ITAV) gli avrebbe comunicato che i nastri di Poggio Ballone (come noto mai più rinvenuti) si trovavano ancora all'ITAV:

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che siano stati acquisiti elementi più che sufficienti per chiedere il rinvio a giudizio dell'imputato in ordine al delitto contestato che, essendo stato commesso nel 1993, rientra nel più severo regime sanzionatorio introdotto per la falsa testimonianza per la novella dell'8 giugno 1992 n. 306 e conseguentemente è soggetto a un termine di prescrizione decennale.

Capi AC), AD) ed AE): delitti pp. e pp. dagli artt. 372, 378 e 351 C.P. ascritti al Fiorito De Falco.

Le imputazioni a carico del Fiorito De Falco, all'epoca del sinistro Colonnello Comandante del Secondo Reparto dell'ITAV, ed ampiamente interrogato sui fatti dal Giudice Istruttore in ben cinque interrogatori, tra il 28 novembre 1996 e il 21 gennaio 1997, sono state precisate nella rubrica della presente requisitoria nei termini qui di seguito riportati:

AC) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 372 C.P. perché deponendo quale teste dinanzi il Giudice Istruttore in date 16 ottobre 1990 e 31 gennaio 1992 affermava, contrariamente al vero, che non gli era stata consegnata presso l'ITAV, nel luglio 1980, la documentazione attinente i tracciati Radar del Sito di Poggio Ballone nonché che la sera del 27 giugno 1980, parlando per telefono col Comandante della RIV di Ciampino Tenente Colonnello Guidi di presunte esercitazioni militari sul luogo della caduta del DC9 non aveva fatto riferimento, come causa della caduta del DC9 ad un'esplosione esterna, e tacendo altresì sull'attività svolte e i

contatti avuti dall'ITAV e da esso Fiorito nei giorni immediatamente successivi all'evento relativamente alla segnalata presenza di traffico americano.

AD) delitto p. e p. dagli artt. 81, 378, 61 n. 9 del C.P. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed abusando della sua qualità di Pubblico Ufficiale quale Ufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio attivo, al fine di aiutare i responsabili dei delitti di abuso in atti d'ufficio, soppressione di atti pubblici, attentato agli organi costituzionali, delitti tutti collegati al disastro avario di "USTICA" da un lato, essendo incaricato quale responsabile del Secondo Reparto ITAV, di raccogliere tutto il materiale attinente i Siti della Difesa Aerea e dell'ACC di controllo di Ciampino utile alla ricostruzione dell'evento ai fini d'una successiva consegna all'A.G., comunicava pretestuosamente agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria incaricati del sequestro per ordine della Procura di Roma che i nastri delle registrazioni Radar di Marsala non erano consegnabili perché erano inseriti nell'elaboratore, così ritardandone di oltre tre mesi la consegna e non consegnava la documentazione attinente al Sito della Difesa Aerea di Poggio Ballone (pur oggetto anch'essa di sequestro da parte dell'A.G.); e d'altro lato rendeva dichiarazioni non veritiere su quanto da egli appreso la notte del sinistro dinanzi il Giudice Istruttore di Roma.

In Roma sino al 31 gennaio 1992.

AE) Del delitto p. e p. dall'art. 351 C.P. per avere disperso la documentazione attinente il Sito Radar di Poggio Ballone a lui affidata in custodia, quale responsabile del Secondo Reparto dell'ITAV, e proveniente parte direttamente dal 21° GRAM di Poggio Ballone e parte dall'Aeroporto di Trapani Birgi. In Roma in data compresa tra il luglio ed il dicembre 1980.

~ Il ruolo del Fiorito De Falco nella vicenda di USTICA è rilevante sotto un duplice profilo; anzitutto, quale Comandante del Secondo Reparto ITAV, egli era inserito a pieno titolo nella catena gerarchica che legava l'ACC di Ciampino allo S.M.A. essendo egli da un lato sovraordinato al Comandante della RIV di Ciampino, GUIDI, e d'altro lato sottordinato all'Ispettore dell'ITAV Generale FAZZINO che aveva a sua volta come suo diretto interlocutore il Sotto Capo di Stato Maggiore) e in tale qualità non poteva restare estraneo alle vicende determinatesi presso il Sito di Ciampino dopo la scomparsa del DC9; in secondo luogo proprio al Fiorito De Falco fu conferito l'incarico di accentrare presso l'ITAV tutto il materiale raccolto e da Ciampino e dai vari Siti della Difesa Aerea interessati al tragico evento da mettere a disposizione sia della Commissione d'Inchiesta LUZZATTI sia soprattutto dell'A.G..